SENATO DELLA REPUBBLICA

IX LEGISLATURA

594ª SEDUTA PUBBLICA

RESOCONTO STENOGRAFICO

MERCOLEDÌ 27 MAGGIO 1987

Presidenza del vice presidente SCEVAROLLI,
indi del vice presidente TEDESCO TATÒ

INDICE

CONGEDI E MISSIONI ..... *Pag.* 3

DISEGNI DI LEGGE

Deliberazioni sulle conclusioni adottate dalla 1ª Commissione permanente, ai sensi dell'articolo 78, terzo comma, del Regolamento:

«Conversione in legge del decreto-legge 18 maggio 1987, n. 196, recante misure urgenti per la disciplina e la decongestione del traffico urbano e per la sicurezza stradale» **(2329):**

PRESIDENTE 3, 6
GARIBALDI *(PSI), relatore* 3
DE SABBATA *(PCI)* 4

«Conversione in legge del decreto-legge 22 maggio 1987, n. 199, recante copertura finanziaria del decreto del Presidente della Repubblica 10 aprile 1987, n. 150, di attuazione dell'accordo contrattuale triennale relativo al personale della Polizia di Stato ed estensione agli altri Corpi di polizia» **(2330):**

PRESIDENTE 6, 8
GARIBALDI *(PSI), relatore* 6
TARAMELLI *(PCI)* 6, 8
PAVAN, *sottosegretario di Stato per l'interno* ... 7

«Conversione in legge del decreto-legge 22 maggio 1987, n. 200, concernente adattamento della capacità di produzione della flotta peschereccia italiana alla possibilità di cattura mediante ritiro definitivo del naviglio e fermo temporaneo delle navi adibite alla pesca con reti a traino, nonchè interventi urgenti in materia di gestione finanziaria degli enti portuali» **(2331):**

PRESIDENTE ..... *Pag.* 8, 9
GARIBALDI *(PSI), relatore* 8

«Conversione in legge del decreto-legge 23 maggio 1987, n. 202, recante proroga di termini per l'attuazione di interventi nelle zone terremotate della Campania, della Basilicata e della Puglia, nonchè altre disposizioni dirette ad accelerare lo sviluppo delle zone medesime» **(2332):**

PRESIDENTE 9
GARIBALDI *(PSI), relatore* 9

Autorizzazione alla relazione orale per il disegno di legge n. 2326:

PRESIDENTE 9
BASTIANINI *(PLI)* 9

TIPOGRAFIA DEL SENATO (1300)

Discussione:

«Conversione in legge del decreto-legge 2 maggio 1987, n. 168, recante disposizioni urgenti in materia di smaltimento dei rifiuti» **(2326)** (*Relazione orale*)

Approvazione con modificazioni con il seguente titolo: «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 2 maggio 1987, n. 168, recante disposizioni urgenti in materia di smaltimento dei rifiuti»:

BASTIANINI *(PLI), relatore* ..... *Pag.* 9 e *passim*
* POSTAL, *sottosegretario di Stato per l'ambiente* ..... 11 e *passim*
* LOTTI Maurizio *(PCI)* 15, 20, 24
* SPANO Roberto *(PSI)* 21, 24
SCLAVI *(PSDI)* 25
FONTANARI *(Misto-SVP)* 26

INVERSIONE DELL'ORDINE DEL GIORNO

PRESIDENTE 26

DISEGNI DI LEGGE

Discussione e approvazione di questione sospensiva per il disegno di legge n. 2324:

PRESIDENTE ..... 26 e *passim*
GOZZINI *(Sin. Ind.), relatore* 27
BAUSI, *sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia* 28
* URBANI *(PCI)* 28
FONTANARI *(Misto-SVP)* 29

Discussione:

«Conversione in legge del decreto-legge 2 maggio 1987, n. 170, recante misure urgenti per il rifinanziamento delle iniziative di risparmio energetico di cui alla legge 29 maggio 1982, n. 308, e del programma generale di metanizzazione del Mezzogiorno di cui all'articolo 11 della legge 28 novembre 1980, n. 784» **(2327)**

Approvazione con modificazioni con il seguente titolo: «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 2 maggio 1987, n. 170, recante misure urgenti per il rifinanziamento delle iniziative di risparmio energetico di cui alla legge 29 maggio 1982, n. 308, e del programma generale di metanizzazione del Mezzogiorno di cui all'articolo 11 della legge 28 novembre 1980, n. 784»:

* URBANI *(PCI)* ..... *Pag.* 30 e *passim*
D'AMELIO *(DC),relatore* ..... 32 e *passim*
* LAMORTE, *sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato* ..... 33 e *passim*
SCLAVI *(PSDI)* 42

SUI LAVORI DEL SENATO

PRESIDENTE 42

ALLEGATO

NOMINA DEL GARANTE DELL'ATTUAZIONE DELLA LEGGE N. 416 DEL 1981 43

GOVERNO

Trasmissione di documenti 43

CORTE DEI CONTI

Trasmissione di relazioni sulla gestione finanziaria di enti 43

CORTE COSTITUZIONALE

Trasmissione di sentenze 43

INTERROGAZIONI

Annunzio 44

N. B. — *L'asterisco indica che il testo del discorso non è stato restituito corretto dall'oratore*

Presidenza del vice presidente SCEVAROLLI

PRESIDENTE. La seduta è aperta (*ore 16,30*).

Si dia lettura del processo verbale.

SCLAVI, *segretario, dà lettura del processo verbale della seduta del giorno precedente.*

PRESIDENTE. Non essendovi osservazioni, il processo verbale è approvato.

Congedi e missioni

PRESIDENTE. Sono assenti per incarico avuto dal Senato i senatori: Fosson e Milani Eliseo, a Quebec, per attività dell'Assemblea del Nord Atlantico.

Comunicazioni della Presidenza

PRESIDENTE. Avverto che le comunicazioni all'Assemblea saranno pubblicate in allegato ai Resoconti della seduta odierna.

Deliberazioni sulle conclusioni adottate dalla 1ª Commissione permanente, ai sensi dell'articolo 78, terzo comma, del Regolamento, in ordine ai disegni di legge:

«Conversione in legge del decreto-legge 18 maggio 1987, n. 196, recante misure urgenti per la disciplina e la decongestione del traffico urbano e per la sicurezza stradale» (2329);

«Conversione in legge del decreto-legge 22 maggio 1987, n. 199, recante copertura finanziaria del decreto del Presidente della Repubblica 10 aprile 1987, n. 150, di attuazione dell'accordo contrattuale triennale relativo al personale della Polizia di Stato ed estensione agli altri Corpi di polizia» (2330);

«Conversione in legge del decreto-legge 22 maggio 1987, n. 200, concernente adattamento della capacità di produzione della flotta peschereccia italiana alla possibilità di cattura mediante ritiro definitivo del naviglio e fermo temporaneo delle navi adibite alla pesca con reti a traino, nonchè interventi urgenti in materia di gestione finanziaria degli enti portuali» (2331);

«Conversione in legge del decreto-legge 23 maggio 1987, n. 202, recante proroga di termini per l'attuazione di interventi nelle sone terremotate della Campania, della Basilicata e della Puglia, nonchè altre disposizioni dirette ad accelerare lo sviluppo delle zone medesime» (2332)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca deliberazioni sulle conclusioni adottate dalla 1ª Commissione permanente, ai sensi dell'articolo 78, terzo comma, in ordine a quattro disegni di legge di conversione di decreti-legge.

Il primo reca: «Conversione in legge del decreto-legge 18 maggio 1987, n. 196, recante misure urgenti per la disciplina e la decongestione del traffico urbano e per la sicurezza stradale».

Ha facoltà di parlare il relatore.

GARIBALDI, *relatore.* Signor Presidente, la Commissione affari costituzionali, esaminato il decreto-legge n. 196 del 1987, ha constatato che il contenuto del provvedimento, che — come si ricorderà — reitera nella sostanza quanto disposto dal decreto-legge n. 85 del 14 marzo scorso, ha in sè i presupposti di straordinaria necessità ed urgenza, con esclusione della norma di cui all'articolo 7, la quale presenta manifesti vizi di incostituzionalità, proprio per gli aspetti che ipotizzano una retroattività degli effetti della norma stessa.

Talchè, la 1ª Commissione, unanimemente, propone all'Assemblea di espungere la norma di cui all'articolo 7 del decreto-legge in questione per manifesta incostituzionalità e, a maggioranza, propone il riconoscimento dei requisiti di straordinaria necessità ed urgenza per le restanti norme contenute nel decreto-legge 18 maggio 1987, n. 196.

DE SABBATA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DE SABBATA. Signor Presidente, sono perfettamente d'accordo con il relatore per quanto riguarda l'articolo 7 del decreto-legge oggi al nostro esame, confermando in questo senso l'unanimità che è emersa in Commissione. In merito a questo argomento ho avuto altre occasioni per esprimere il mio parere, come allorquando esaminammo il precedente provvedimento concernente la stessa materia, nonchè altri decreti-legge di diverso contenuto che però prevedevano una norma analoga. Peraltro, non essendo stato scelto per una candidatura alle prossime elezioni politiche, questa sarà l'ultima volta che interverrò in quest'Assemblea: ciò mi induce ad esprimermi con la stessa convinzione di sempre, ma se mi è concesso, con una maggiore intensità.

L'intero decreto-legge è inquinato da una ispirazione non molto condivisibile, quale la tendenza a considerare lo strumento punitivo come un qualcosa che può risolvere situazioni complesse determinate da un concorso di cause di lungo periodo e di profondo radicamento, tra le quali campeggiano il modo in cui si è realizzato lo sviluppo economico di questi ultimi decenni e, in particolare, la crescita e la trasformazione dei centri urbani nei suoi aspetti patologici e anche non patologici.

In linea generale può essere utile e necessario — così avviene anche in questo campo — lo strumento punitivo, ma tale strumento deve essere sempre equilibrato e non deve essere mai preso *ab irato,* come invece appare in questo caso, soprattutto per l'eccesso delle misure adottate, anche se queste ultime sono più miti di quelle contenute nel precedente provvedimento. Inoltre, esso deve sempre accompagnarsi ad una serie di provvedimenti giuridici ed anche di contenuto economico e finanziario e più in generale di orientamento politico relativo alla crescita della città, della produzione e alla localizzazione degli insediamenti produttivi e dei luoghi di lavoro.

Detto ciò, il Gruppo comunista non intende opporsi all'ulteriore corso del provvedimento al nostro esame nella previsione che durante tale *iter* il decreto-legge potrà essere ampiamente emendato. Personalmente — devo dirlo sinceramente — preferirei la soluzione di una caduta immediata, ma il Gruppo a cui appartengo consente che la procedura vada avanti affinchè si apportino ampie variazioni in materia. Devo aggiungere che sono poche le probabilità che il decreto giunga in porto, visto che l'altro ramo del Parlamento ha una certa difficoltà di convocazione.

Tuttavia, intendo insistere ancora sull'articolo 7 del decreto-legge al nostro esame perchè su questo articolo e su norme ad esso connesse si sono verificati degli atteggiamenti da parte della pubblica amministrazione sui quali successivamente richiamerò in modo particolare l'attenzione del sottosegretario Pavan.

Tale articolo recita: «Restano validi gli atti, i pagamenti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodotti ed i rapporti giuridici sorti sulla base del decreto-legge 14 marzo 1987, n. 85, fino alla data dell'8 maggio 1987». Più volte, quest'Aula si è espressa in senso contrario a consentire al Governo di usare, mediante lo strumento del decreto-legge, la potestà di regolare i rapporti rimasti in sospeso per effetto della decadenza di un decreto-legge precedente, perchè tali rapporti devono essere, come espressamente scritto nell'articolo 77 della Costituzione, regolati dal Parlamento. Altre volte, quindi, l'Aula, come questa sera è stato proposto dal relatore, ha escluso dal testo del decreto norme di questo genere e, semmai, incluso la stessa norma nel testo della legge di conversione. Il Governo insiste su questo atteggiamento fondandolo sulla sussistenza di uno stato di necessità. A questo proposito

desidero esprimere una precisa obiezione. La decadenza dei decreti-legge non deve essere, in linea generale, un fatto normale; non lo è, perchè il Governo che emana un decreto-legge dispone di una maggioranza che dovrebbe convertirlo, anche se certo il rapporto tra il Parlamento e Governo non può essere così meccanico. Il più delle volte, però, accade che i decreti-legge non vengano convertiti, non solo per effetto dell'attività dell'opposizione, ma ancor più per i dissensi che intercorrono all'interno della maggioranza. Quindi, si crea una situazione di necessità, che però non è conforme alla previsione della Costituzione, e in base a questa si procede alla reiterazione dei decreti-legge — cosa molto discutibile dal punto di vista costituzionale — con la pretesa di legittimare, in base al verificarsi dello stato di necessità, un potere del Governo che in realtà esso non ha.

Così, partendo da uno stato di necessità determinato dalla non piena applicazione della Costituzione si produce un'altra norma che è ancora più offensiva della Costituzione. Questo atteggiamento non è accettabile, qualunque sia lo stato di necessità: bisogna rientrare nella Costituzione e quindi la norma va cancellata.

In questo caso, e questo è l'ultimo argomento, vi è poi una incostituzionalità sostanziale, che non dovrebbe essere oggetto di attenzione in questa sede, ma che va in un certo senso tenuta presente in quanto, poichè si propone la soppressione della norma contenuta nell'articolo 7, occorre osservare che questa soppressione è ancora più giustificata dal fatto che con la norma da cancellare si dà validità ad atti punitivi: ma gli atti punitivi non possono essere convalidati retroattivamente. Se il decreto, con la pronuncia del Senato del 5 maggio 1987, è decaduto e ha perduto quindi gli effetti sin dall'inizio, nè il Governo nè il Parlamento possono far rivivere gli effetti punitivi. Questo discorso vale per le norme penali, ma anche per le sanzioni amministrative. Pertanto, questa norma contiene un dettato che non è permesso a nessuno di elaborare. Gli effetti punitivi non possono risorgere.

E qui vengo al punto su cui volevo richiamare l'attenzione del sottosegretario Pavan. Su questo argomento il comune di Pesaro ha avuto occasione di inviare in data 8 maggio una disposizione al comando dei vigili perchè non venissero più effettuate contestazioni nelle misure previste dalla legge. Questo atteggiamento è stato seguito successivamente anche da altri comuni. Per quanto riguarda il caso di Pesaro posso dire che il corpo dei vigili si è rivolto alla prefettura e in data 12 maggio la prefettura ha risposto: «Al riguardo questa prefettura non può non osservare preliminarmente che la validità del decreto scadrà, ove non convertito in legge, il 16 maggio prossimo venturo e cioè decorsi sessanta giorni dalla pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale*, che è avvenuta il 17 marzo 1987». Si sostiene che occorre chiarezza per i diritti dei cittadini. E allora io mi chiedo se la pubblica amministrazione debba esprimersi in questo modo, tenendo conto che si era giunti al 12 maggio e che già l'8 maggio la *Gazzetta Ufficiale* aveva pubblicato la notizia dell'avvenuta reiezione del decreto da parte del Senato, notizia che — si badi bene — non produce alcun effetto ulteriore perchè è dal 5 maggio, cioè dal momento della reiezione da parte del Senato, che il decreto è decaduto. La legge relativa alla pubblicazione degli atti sulla *Gazzetta Ufficiale* obbliga a dare questa comunicazione, ma da tale comunicazione non fa nascere alcun effetto: l'effetto della reiezione si produce dal 5 maggio. Comunque, l'8 maggio la *Gazzetta Ufficiale* ha pubblicato la notizia e il 12 maggio la Prefettura ancora scriveva che il decreto sarebbe venuto a decadere sessanta giorni dopo la pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale*. È questo il comportamento che deve seguire la pubblica amministrazione?

Credo che su questo il Ministro dell'interno debba impartire quanto meno chiare istruzioni. Non è possibile che su norme costituzionali così importanti rimanga qualche dubbio, in un settore così importante della pubblica amministrazione; le prefetture non sono certo gli ultimi uffici nè i più sprovveduti della amministrazione pubblica, sono uffici retti da funzionari che hanno notevole competenza e notevole importanza. Colgo quindi l'occasione per chiedere al Governo di rettificare orientamenti di questo tipo.

Credo di avere in questo modo ampiamen-

te motivato il voto favorevole alla proposta del relatore, per quello che riguarda l'articolo 7 — chiedo, quindi, anch'io che si proceda, signor Presidente, alla votazione per parti separate — mentre con altri argomenti ho esposto le ragioni che inducono ad astenerci dal voto e a consentire che il provvedimento possa proseguire nell'esame, per un'ampia modificazione del testo.

PRESIDENTE. Non facendosi osservazioni, si procederà, come richiesto dal senatore De Sabbata, alla votazione per parti separate, nel senso di votare le conclusioni della 1ª Commissione permanente prima per l'articolo 7 e poi per i restanti articoli del decreto-legge.

Metto ai voti le conclusioni adottate dalla 1ª Commissione permanente, contrarie alla sussistenza dei presupposti di necessità e di urgenza richiesti dall'articolo 77, secondo comma, della Costituzione, per l'articolo 7 del decreto-legge n. 196.

Sono approvate.

Metto ai voti le conclusioni adottate dalla 1ª Commissione permanente, favorevoli alla sussistenza dei presupposti di necessità e di urgenza richiesti dall'articolo 77, secondo comma, della Costituzione, per i restanti articoli del decreto-legge n. 196.

Sono approvate.

Segue il disegno di legge: «Conversione in legge del decreto-legge 22 maggio 1987, n. 199, recante copertura finanziaria del decreto del Presidente della Repubblica 10 aprile 1987, n. 150, di attuazione dell'accordo contrattuale triennale relativo al personale della Polizia di Stato ed estensione agli altri Corpi di polizia».

Ha facoltà di parlare il relatore.

GARIBALDI, *relatore*. Signor Presidente, mi auguro di non annoiare i colleghi, ma bisogna fare di necessità virtù. Il decreto-legge in esame è stato reiterato dal Governo a seguito della decadenza del decreto-legge n. 101 del 21 marzo 1987, che dava sostanza economica all'accordo stipulato tra le rappresentanze sindacali della Polizia di Stato e il Governo. In altre parole e più sinteticamente, il decreto individua gli oneri per gli anni finanziari 1987, 1988 e 1989 di questo secondo contratto della Polizia di Stato e gli oneri relativi alla estensione dei benefici economici del contratto medesimo agli altri corpi di polizia.

Nel corso dell'esame del precedente testo il Governo aveva proposto, e questa Assemblea aveva accettato, una serie di modificazioni e integrazioni, in parte provenienti da vincoli del contratto stesso, in parte relative a norme vigenti. Talchè oggi il decreto nel suo insieme è riformulato e dà adeguata risposta alle esigenze complessive della particolarissima categoria di servitori dello Stato.

È da segnalare come la Commissione a maggioranza non abbia riconosciuto la sussistenza dei presupposti costituzionali di straordinaria necessità ed urgenza all'articolo 11 del decreto in discussione, che sanziona la validità degli atti e dei provvedimenti adottati e dei rapporti giuridici sorti sulla base del decreto-legge n. 101, mentre, per i restanti articoli, la sussistenza dei presupposti costituzionali è stata riconosciuta all'unanimità.

Come ripeto, c'è stato dissenso su una questione di principio che la Commissione ha ritenuto di risolvere in tal modo.

TARAMELLI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TARAMELLI. Signor Presidente, avrà certamente notato qualche contraddizione nel comportamento della 1ª Commissione permanente; infatti, si è votato poco fa nel senso di non riconoscere i presupposti di necessità e di urgenza in ordine all'articolo 7 del precedente decreto-legge, e solo a maggioranza la Commissione non ha riconosciuto stamane tali presupposti in ordine all'articolo 11 del decreto-legge in esame, il cui contenuto — simile a quello dell'articolo 7 del precedente decreto-legge — tende a fare salvi gli effetti

prodotti e i rapporti giuridici sorti sulla base del precedente provvedimento.

I quattro decreti-legge in esame rappresentano una sorta di campionario del modo di legiferare; infatti, due di tali decreti pongono giustamente il problema nell'articolo di conversione, nel quale si prevede che siano fatti salvi gli effetti finora prodotti dagli stessi, in ordine ai quali il Parlamento deciderà in sede di conversione in legge, mentre gli altri due mantengono il testo originario. Stamane il sottosegretario Pavan ha manifestato alcune perplessità asserendo che non era possibile non fare salvi gli effetti finora insorti in quanto erano già state erogate determinate somme. Per parte nostra, ci siamo sforzati di dimostrare che nel decreto è stabilita una data di decorrenza (fissata al 1° gennaio 1987) del contratto e che quindi non succederebbe proprio nulla. Credo, d'altra parte, che non si possa prescindere dal dettato costituzionale, non trattandosi di una norma che si possa in qualche modo «stiracchiare»; si tratta, invece, di una norma precisa, che ci obbliga al suo assoluto rispetto. Infatti, il terzo comma dell'articolo 77 della Costituzione così recita: «I decreti perdono efficacia sin dall'inizio, se non sono convertiti in legge entro sessanta giorni dalla loro pubblicazione. Le Camere possono tuttavia» — possono, dunque, ma non vi sono tenute — «regolare con legge i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti non convertiti». Pertanto, non è data nel modo più assoluto facoltà al Governo di provvedere con propri decreti. A questo principio si è sempre attenuta la 1ª Commissione permanente nel far presente l'esigenza di eliminare articoli di questo tenore contenuti nel testo di decreti-legge e analogo comportamento ha sempre assunto l'Assemblea del Senato, espungendo dai decreti-legge gli articoli che facevano salvi gli effetti giuridici insorti, che venivano poi ovviamente «recuperati» nel disegno di legge, nell'articolo di conversione del decreto.

Mi auguro, quindi, che l'Aula voglia essere coerente con il voto espresso poco fa in ordine allo stesso argomento, anche perchè ciò significherebbe essere coerenti con un atteggiamento adottato per tutta la legislatura, evitando così di assumere un comportamento anomalo e contraddittorio proprio in quella che probabilmente è l'ultima seduta di questo ramo del Parlamento, a meno che non vengano presentati nuovi decreti-legge a valanga. Credo che non valga più la pena di tediare i colleghi con i problemi connessi ai decreti-legge, dato che la saga è ormai tale che c'è solo da augurarsi che il nuovo Parlamento sia in grado di porre un freno all'abuso dei decreti-legge, perchè ormai tali provvedimenti si contano a decine e decine, tanto che, secondo l'ultima statistica, risulta che sono stati presentati dieci decreti al mese; e sono tanti i mesi che sono trascorsi durante questa legislatura.

Preannunzio pertanto il voto favorevole del Gruppo comunista alla deliberazione proposta dalla 1ª Commissione circa la insussistenza dei presupposti costituzionali dell'articolo 11. Spero che anche l'Assemblea, nel suo complesso, comprenda che esiste un problema di coerenza, anche in considerazione del fatto che vi sono all'ordine del giorno quattro decreti-legge di cui due prevedono le norme di sanatoria in sede di disegno di legge di conversione e due invece nel testo del decreto, nonchè tenendo conto del non riconoscimento dei presupposti costituzionali dell'articolo 7 del precedente decreto-legge appena votato. Riconosciamo invece i presupposti costituzionali ai rimanenti articoli del decreto al nostro esame perchè si tratta di una normativa relativa alla copertura finanziaria del contratto del personale della Polizia di Stato e quindi di un doveroso riconoscimento a servitori della patria.

PAVAN, *sottosegretario di Stato per l'interno.* Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PAVAN, *sottosegretario di Stato per l'interno.* Signor Presidente, onorevoli colleghi, ritengo di dover prendere la parola su questo provvedimento, in particolare sulle osservazioni mosse all'articolo 11. Innanzitutto voglio sottolineare che il Governo ha finora mantenuto gli impegni contrattuali assunti emanando un decreto di copertura finanziaria degli oneri relativi al contratto per il

personale della Polizia di Stato e per le altre forze dell'ordine — e ciò è stato fatto con il decreto-legge n. 101 del 21 marzo 1987 — e, in secondo luogo, emanando il decreto del Presidente della Repubblica n. 150 del 1987 con il quale liquida sostanzialmente questi nuovi trattamenti economici ai dipendenti della Polizia e alle altre forze dell'ordine. Per questi motivi, il Governo ha ritenuto di dover introdurre l'articolo 11 del decreto-legge al nostro esame che rende valido quanto stabilito dal suddetto decreto del Presidente della Repubblica n. 150.

Se è vero che anche il nuovo decreto-legge mantiene la decorrenza dal 1° gennaio 1987 dei miglioramenti economici derivanti dall'accordo contrattuale, è anche vero che i provvedimenti adottati — in particolare il decreto del Presidente della Repubblica n. 150 del 1987 — perdono validità qualora non venga stabilita una norma che renda validi gli effetti prodotti dal decreto-legge n. 101 non approvato dalla Camere in quanto non convertito in tempo utile. Il Parlamento, se vuole non riconoscere i presupposti di costituzionalità all'articolo 11 del decreto-legge in esame, deve anche farsi carico di provvedere a rendere validi gli effetti prodotti da precedenti atti, in particolare dal decreto-legge n. 101 del 1987, perchè altrimenti la situazione diventerebbe abbastanza complicata ai fini anche dei trattamenti economici già corrisposti.

PRESIDENTE. In considerazione della natura della proposta della Commissione e delle dichiarazioni del senatore Taramelli, si procederà alla votazione per parti separate, nel senso di votare le conclusioni della 1ª Commissione permanente prima per l'articolo 11 e poi per i restanti articoli del decreto-legge.

Metto ai voti le conclusioni adottate dalla 1ª Commissione permanente contrarie alla sussistenza dei presupposti di necessità e di urgenza richiesti dall'articolo 77, secondo comma, della Costituzione, per l'articolo 11 del decreto-legge n. 199.

Non sono approvate.

TARAMELLI. Chiediamo la controprova.

PRESIDENTE. Ordino la chiusura delle porte. Procediamo alla controprova mediante procedimento elettronico.

Non sono approvate.

Metto ai voti le conclusioni adottate dalla 1ª Commissione permanente favorevoli alla sussistenza dei presupposti di necessità e di urgenza richiesti dall'articolo 77, secondo comma della Costituzione, per i restanti articoli del decreto-legge n. 199.

Sono approvate.

Segue il disegno di legge: «Conversione in legge del decreto-legge 22 maggio 1987, n. 200, concernente adattamento della capacità di produzione della flotta peschereccia italiana alla possibilità di cattura mediante ritiro definitivo del naviglio e fermo temporaneo delle navi adibite alla pesca con reti a traino, nonchè interventi urgenti in materia di gestione finanziaria degli enti portuali».

Ha facoltà di parlare il relatore.

GARIBALDI, *relatore*. Signor Presidente, anche in questo caso si tratta della riproposizione del decreto-legge n. 102 del 21 marzo 1987, con alcune soppressioni, modificazioni ed integrazioni. L'obiettivo generale è quello di dare risposta sollecita ai problemi relativi alle possibilità di cattura dei pesci, adeguando la capacità produttiva della nostra flotta peschereccia mediante il ritiro definitivo di naviglio ed il fermo temporaneo del medesimo, e di conseguire i contributi comunitari previsti dalle norme comunitarie dettate allo scopo. Inoltre, in fase di esame presso questo ramo del Parlamento, la Commissione ha proposto alcune integrazioni, alcuni arricchimenti che riguardano in particolare interventi urgenti in materia di gestione finanziaria degli enti portuali.

La Commissione ha riconosciuto all'unanimità la necessità e l'urgenza del decreto ed in questo senso propone all'Assemblea di adottare una deliberazione conforme.

PRESIDENTE. Metto ai voti le conclusioni adottate dalla 1ª Commissione permanente in ordine alla sussistenza dei presupposti di necessità e urgenza, richiesti dall'articolo 77, secondo comma, della Costituzione, per il disegno di legge n. 2331.

Sono approvate.

Segue il disegno di legge: «Conversione in legge del decreto-legge 23 maggio 1987, n. 202, recante proroga di termini per l'attuazione di interventi nelle zone terremotate della Campania, della Basilicata e della Puglia, nonchè altre disposizioni dirette ad accelerare lo sviluppo delle zone medesime».

Ha facoltà di parlare il relatore.

GARIBALDI, *relatore*. Signor Presidente, di nuovo ci troviamo di fronte ad un decreto-legge del Governo reiterato: è un decreto-legge che il Governo ci ripropone sulla base delle indicazioni che erano state formulate dal Senato il 17 dicembre 1986, in particolare dalla Commissione parlamentare sul terremoto.

Il decreto si propone l'obiettivo di mantenere attuali gli interventi economici diretti ad accelerare lo sviluppo delle zone terremotate della Campania, della Basilicata e della Puglia. La Commissione ha ritenuto sussistenti i requisiti di straordinaria necessità ed urgenza, in accordo unanime.

PRESIDENTE. Metto ai voti le conclusioni adottate dalla 1ª Commissione permanente in ordine alla sussistenza dei presupposti di necessità e di urgenza, richiesti dall'articolo 77, secondo comma, della Costituzione, per il disegno di legge n. 2332.

Sono approvate.

Autorizzazione alla relazione orale per il disegno di legge n. 2326

BASTIANINI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BASTIANINI. A nome dell'8ª Commissione permanente, chiedo, a norma dell'articolo 77, secondo comma del Regolamento, che sia concessa l'autorizzazione orale per il disegno di legge n. 2326, recante: «Conversione in legge del decreto-legge 2 maggio 1987, n. 168, recante disposizioni urgenti in materia di smaltimento dei rifiuti».

PRESIDENTE. Non facendosi osservazioni, la richiesta avanzata dal senatore Bastianini si intende accolta.

Discussione del disegno di legge:

«Conversione in legge del decreto-legge 2 maggio 1987, n. 168, recante disposizioni urgenti in materia di smaltimento dei rifiuti» (2326) (*Relazione orale*)

Approvazione, con modificazioni, con il seguente titolo: «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 2 maggio 1987, n. 168, recante disposizioni urgenti in materia di smaltimento dei rifiuti»

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: «Conversione in legge del decreto-legge 2 maggio 1987, n. 168, recante disposizioni urgenti in materia di smaltimento dei rifiuti, per il quale è stata testè autorizzata la relazione orale.

Pertanto ha facoltà di parlare il relatore.

BASTIANINI, *relatore*. Il disegno di legge n. 2326 di conversione in legge del decreto-legge 2 maggio 1987, n. 168, recante disposizioni urgenti in materia di smaltimento dei rifiuti, ripropone una materia già attentamente e lungamente esaminata nei due rami del Parlamento in occasione della presentazione di precedenti decreti da parte del Governo Craxi, decreti successivamente non convertiti e quindi decaduti. Ricordo l'esame da parte della Camera sul primo decreto, esame che il Senato non ha potuto concludere.

Il Senato ha successivamente esaminato un nuovo decreto-legge, trasmesso poi alla

Camera che vi ha apportato in Aula alcune modificazioni; esse ne hanno comportato la decadenza e quindi l'opportunità, da parte del Governo, di ripresentare un terzo decreto sulla materia.

Voglio ricordare, senza peraltro ripercorrere la tematica che già più volte è stata affrontata, che la difficoltà del provvedimento (difficoltà del Governo per l'emanazione e del Parlamento per l'approvazione, specie sotto forma di disegno di legge di conversione di un decreto-legge) nasce da un lato dall'esigenza di intervenire celermente ed in maniera massiccia nella materia dei rifiuti solidi urbani che, per la carenza delle leggi e per l'incuria degli enti locali, ha trasformato l'Italia in una pattumiera; dall'altro dall'obbligo di intervenire, non solo disponendo le risorse adeguate, ma anche introducendo novità in tema di competenza a decidere sulla materia stessa, novità che siano incisive e contemporaneamente rispettose dell'equilibrio tra i diversi livelli della rappresentanza politica e della pubblica amministrazione.

Il provvedimento che viene oggi trasmesso al nostro esame, valutato positivamente dalla Commissione competente del Senato nell'attento esame svolto questa mattina, sostanzialmente ripropone l'impianto del testo trasmesso da questo ramo del Parlamento alla Camera, poi non convertito in legge, salvo per due novità.

La prima riguarda, da un lato, un maggior riconoscimento del ruolo delle regioni nelle decisioni relative agli investimenti di spesa e nell'intervento sostitutivo rispetto alle inadempienze dei comuni e, dall'altro, l'introduzione di una norma, l'articolo 15, che stanzia consistenti risorse da spendere, attraverso procedure straordinarie, da parte del Dipartimento per il coordinamento della protezione civile, d'intesa con i Ministeri dell'ambiente e della sanità, per far fronte ad alcune emergenze idriche derivanti dall'inquinamento della falde acquifere, che si sono registrate soprattutto nella pianura padana.

L'altra novità introdotta riguarda l'articolo 16. Tale norma, che delegava il Governo ad assumere provvedimenti per recepire una direttiva CEE in materia di controllo sulla presenza di sostanze chimiche negli scarichi idrici, è stata, a mio avviso opportunamente, ritirata dal Governo con la presentazione di un emendamento soppressivo. In tal modo oggi il provvedimento nel suo complesso viene a riguardare esclusivamente la trattazione dello smaltimento dei rifiuti solidi o solo l'intervento in emergenza sulle acque in quanto inquinate dalle discariche, più o meno abusive, che imperversano nel nostro paese.

Nel concludere questa relazione e nell'augurarmi che questo provvedimento, poichè non potrà essere nè discusso nè approvato dalla Camera nei tempi previsti, venga reiterato dal Governo, sottolineo l'importanza delle decisioni assunte nel decreto stesso, ricordando che a volere fortemente questo provvedimento è stato il ministro liberale De Lorenzo.

Rilevo come osservazione critica, con una tematica che ho già svolto in Commissione, che i contenuti dell'articolo 15, cioè quelli attinenti lo stanziamento di 200 miliardi sottratti alle disponibilità ordinarie della politica per la protezione ambientale della legge finanziaria, costituiscono un ennesimo modo di non concorrere ad un corretto sistema di intervento sul territorio; certo questo è giustificato dai fatti che nessuno vuole nè può negare, ma così si sottraggono risorse da impiegare con programmi ordinari e con l'utilizzazione delle procedure ordinarie affidando, questi invece, ad interventi e a procedure straordinari.

Questa osservazione del relatore, che aveva trovato anche attenzione nel corso dell'esame in Commissione, rientra, proprio per l'importanza che riveste, nella emergenza che abbiamo di fronte, ma sarebbe sbagliato non rilevare che si tratta di una norma, sul piano del principio, assai discutibile ed assai pericolosa come precedente.

Per il resto, affido all'esame degli emendamenti presentati e dei singoli articoli un giudizio più puntuale sui contenuti del provvedimento.

PRESIDENTE. Non essendovi iscritti a parlare nella discussione generale, ha facoltà di parlare il rappresentante del Governo.

* POSTAL, *sottosegretario di Stato per l'ambiente.* Signor Presidente, prendo la parola brevemente per associarmi alle considerazioni già svolte dal relatore e per sottolineare la portata significativa di questo provvedimento, che diviene una normativa organica di intervento in un settore che in questo momento presenta momenti di grande emergenza.

Le risorse finanziarie poste a disposizione non sono sicuramente sufficienti, però costituiscono un notevole passo in avanti. Gli aspetti procedurali sono stati semplificati in una certa misura; inoltre, si è parlato del piano nazionale di ricerca, del piano di intervento per il risanamento delle bonifiche e di alcune altre questioni di un certo rilievo.

Quanto alle considerazioni finali svolte dal relatore sull'articolo 15 del decreto-legge, e cioè su quella norma che prevede l'intervento con la disponibilità di 200 miliardi di lire per far fronte a emergenze nel campo della potabilizzazione da un lato e della bonifica di discariche dall'altro, vorrei qui arrecare una certa assicurazione rispetto ad alcuni rilievi critici mossi dallo stesso relatore. L'assicurazione concerne il fatto che, per lo meno per quel che riguarda il Ministro dell'ambiente di cui è richiesto il concerto, si procederà nel senso di garantire il massimo di finalizzazione ad una politica strutturale di intervento, nel senso di richiamare e collocare gli interventi di emergenza nell'ambito di un minimo di politica strutturale di intervento.

Del resto, rispetto ad una situazione attuale che prevede richieste dal punto di vista finanziario di gran lunga superiori — infatti ad una ricognizione fatta proprio in questi giorni corrisponde una necessità che deve essere valutata nell'ordine di 480 miliardi di lire per far fronte ad interventi di emergenza nel campo della potabilizzazione soprattutto nella pianura padana e nel campo della bonifica — in questo decreto-legge vi è la disponibilità di soli 200 miliardi di lire, anche se quasi sicuramente la ricognizione fatta non esaurisce integralmente le necessità.

Quindi, entro certi limiti e in una certa misura, vale il rilievo svolto dal relatore, ma esiste l'impegno assunto dal Governo ad intervenire in maniera che si arrivi al più presto ad un intervento strutturale nel settore.

PRESIDENTE. Prima di passare all'esame dell'articolo 1 del disegno di legge, invito il senatore segretario a dare lettura del parere espresso dalla 5ª Commissione sugli emendamenti presentati.

SCLAVI, *segretario*:

«La Commissione bilancio e programmazione economica, esaminati gli emendamenti al disegno di legge in titolo, non si oppone al loro ulteriore *iter*, tranne che per l'emendamento 10.0.1, per il quale il parere è contrario in quanto, ove fosse varato il programma di cui all'emendamento stesso, ne deriverebbero oneri impropri a carico dell'Ente ferrovie dello Stato, con conseguente ricaduta sul bilancio dello Stato senza che vi sia, al momento, adeguata copertura finanziaria».

PRESIDENTE. Passiamo all'esame dell'articolo 1 del disegno di legge:

Art. 1.

1. È convertito in legge il decreto-legge 2 maggio 1987, n. 168, recante disposizioni urgenti in materia di smaltimento dei rifiuti.

2. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodotti ed i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti-legge 31 dicembre 1986, n. 924, e 28 febbraio 1987, n. 54.

3. La presente legge entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale.*

Avverto che gli emendamenti si intendono riferiti al testo del decreto-legge da convertire.

Passiamo all'esame dell'emendamento riferito all'articolo 1 del decreto-legge.

Ricordo che l'articolo è il seguente:

Articolo 1.

1. I comuni, i consorzi di comuni e le comunità montane sono autorizzati ad assumere mutui ventennali con la Cassa depositi e prestiti, fino al limite massimo complessivo di lire 900 miliardi, per l'adeguamento alle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915, degli impianti, delle discariche e delle relative attrezzature fisse per lo smaltimento dei rifiuti urbani, esistenti alla data del 31 dicembre 1986, qualsiasi sia la soluzione tecnica adottata. I relativi oneri di ammortamento sono a carico dello Stato.

2. I soggetti di cui al comma 1 presentano alla regione, entro il termine di trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, un progetto per l'adeguamento, con l'indicazione dei tempi e delle modalità di attuazione dei lavori nonchè dei costi previsti e con una relazione sulla compatibilità ambientale dell'impianto. Entro i successivi quindici giorni le regioni trasmettono al Ministero dell'ambiente l'elenco dei progetti, i costi previsti e tutti gli elementi utili per la ripartizione tra le regioni dei fondi disponibili. Tale ripartizione dovrà essere adottata con decreto del Ministro dell'ambiente, entro i successivi quindici giorni.

3. Entro novanta giorni dalla data di presentazione dei progetti, la regione, o altro ente delegato a tale funzione in base a leggi regionali, approva il progetto previo accertamento dell'idoneità delle soluzioni proposte al fine di assicurare l'osservanza della normativa vigente, nonchè l'efficienza della gestione e la continuità del servizio di smaltimento dei rifiuti. La mancata decisione entro il termine indicato equivale ad implicita approvazione del progetto. Entro lo stesso termine, la regione predispone e trasmette al Ministero dell'ambiente l'elenco delle priorità delle domande presentate dai soggetti di cui al comma 1.

4. L'approvazione del progetto di adeguamento produce gli effetti di cui ai commi 4 e 5 dell'articolo 3.

5. Per l'adeguamento alle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915, degli impianti, delle discariche e delle relative attrezzature per lo smaltimento dei rifiuti, esistenti alla data del 31 dicembre 1986 ed appartenenti a soggetti che non rientrino tra quelli indicati al comma 1, valgono le disposizioni di cui ai commi 2, 3 e 4.

6. I soggetti di cui al comma 1, entro il termine perentorio di trenta giorni dall'approvazione del progetto, inoltrano le richieste di mutuo alla Cassa depositi e prestiti per l'avvio immediato dell'istruttoria, nonchè alle province per conoscenza. In mancanza della definizione dell'ordine di priorità di cui al comma 3, le richieste di mutuo vengono prese in considerazione secondo l'ordine cronologico di presentazione.

7. I lavori di adeguamento devono iniziare entro centoventi giorni dalla data di concessione del mutuo da parte della Cassa depositi e prestiti e devono essere ultimati entro diciotto mesi dal loro inizio. L'affidamento dei lavori può avvenire sulla base di gare esplorative volte ad indentificare l'offerta economicamente e tecnicamente più vantaggiosa in base ad una pluralità di elementi prefissati dall'amministrazione secondo i criteri di cui all'articolo 24, comma primo, lettera *b*), della legge 8 agosto 1977, n. 584.

8. Allo scadere del nono mese dall'inizio dei lavori, i soggetti di cui al comma 1 presentano alla provincia ed alla regione, ai fini dell'esercizio dei controlli di cui all'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915, una relazione analitica sullo stato di avanzamento dei lavori e sul rispetto dei tempi di ultimazione fissati dal presente decreto.

9. All'onere derivante dall'applicazione del presente articolo, valutato in lire 100 miliardi a decorrere dall'anno 1988, si provvede, per gli anni 1988 e 1989, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1987-1989, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1987, parzialmente utilizzando la proiezione per gli anni medesimi dell'accantonamento «Giacimenti ambientali».

A questo articolo è riferito il seguente emendamento:

Al comma 8, sostituire le parole: «al comma 1» *con le altre:* «ai commi 1 e 5».

1.1 LA COMMISSIONE

Invito il relatore ad illustrarlo.

BASTIANINI, *relatore.* Signor Presidente, l'emendamento 1.1, presentato dalla Commissione, concerne un coordinamento tecnico per completare la chiarezza della disposizione.

PRESIDENTE. Invito il rappresentante del Governo a pronunciarsi sull'emendamento in esame.

POSTAL, *sottosegretario di Stato per l'ambiente.* Signor Presidente, esprimo parere favorevole.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 1.1, presentato dalla Commissione.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'emendamento riferito all'articolo 2 del decreto-legge. Ricordo che l'articolo è il seguente:

Articolo 2.

1. Il Ministro dell'ambiente adempie ai compiti che gli derivano dalle competenze di cui all'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915, trasferitegli dall'articolo 2 della legge 8 luglio 1986, n. 349, entro il termine di quattro mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

2. Le regioni adempiono ai compiti che loro derivano dalle competenze di cui all'articolo 6, lettere *a*), *b*) e *f*) del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915, entro il 31 dicembre 1987 e trasmettono gli atti adottati al Ministro dell'ambiente. Nell'esercizio delle competenze di cui all'articolo 6, lettera *a*), del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915, le regioni determinano le modalità di realizzazione del piano e favoriscono le soluzioni di smaltimento che consentano il riutilizzo, il riciclaggio e l'incenerimento con recupero di energia. L'individuazione delle zone ai sensi dell'articolo 6, lettera *b*), del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915, costituisce variante agli strumenti urbanistici.

3. Il Ministro dell'ambiente esamina, ai fini dell'articolo 4, lettere *a*), *b*), *c*) e *h*), del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915, i piani inviati dalle regioni e trasmette, nei successivi sessanta giorni, eventuali osservazioni per le opportune modifiche e integrazioni dei piani stessi. Il Ministro dell'ambiente, entro il 31 marzo 1988, provvede con proprio decreto, alla ripartizione dei fondi di cui al presente articolo fra le regioni.

4. Decorso inutilmente il termine di cui al comma 2 provvede in via sostitutiva il Ministro dell'ambiente.

5. Per la realizzazione dei nuovi impianti, discariche e relative attrezzature fisse e per l'acquisizione di aree destinate alla preselezione, nonchè delle opere infrastrutturali per lo smaltimento dei rifiuti urbani rientranti nelle previsioni dei piani regionali di cui ai precedenti commi, i soggetti di cui all'articolo 1, comma 1, sono autorizzati ad assumere mutui con la Cassa depositi e prestiti fino ad un limite complessivo di lire 450 miliardi. Si applicano le disposizioni di cui agli articoli 1 e 3 del presente decreto.

6. All'onere di lire 50 miliardi per ciascuno degli anni finanziari 1988 e 1989, derivante dall'applicazione del presente articolo, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1987-1989, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per il 1987, parzialmente utilizzando la proiezione per gli anni medesimi dell'accantonamento «Fondo per gli interventi destinati alla tutela ambientale».

A questo articolo è riferito il seguente emendamento:

Al comma 5, sostituire le parole: «Per la realizzazione dei nuovi impianti, discariche e

relative attrezzature fisse e per l'acquisizione di aree destinate alla preselezione» *con le altre:* «Per la realizzazione dei nuovi impianti, delle discariche e delle attrezzature fisse e per l'acquisizione delle relative aree anche destinate alla preselezione».

2.1 LA COMMISSIONE

Invito il relatore ad illustrarlo.

BASTIANINI, *relatore.* L'emendamento 2.1 è una riscrittura che meglio chiarisce l'ambito di applicazione della norma, che consente interventi anche solo per quanto riguarda le attrezzature fisse, oppure per le acquisizioni di aree destinate alla preselezione del trattamento dei rifiuti.

PRESIDENTE. Invito il rappresentante del Governo a pronunziarsi sull'emendamento in esame.

POSTAL, *sottosegretario di Stato per l'ambiente.* Il Governo esprime parere favorevole.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 2.1, presentato dalla Commissione.

È approvato.

Passiamo all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 3 del decreto-legge.

Ricordo che l'articolo è il seguente:

Articolo 3.

1. La regione, ai fini dell'istruttoria ed approvazione di singoli progetti relativi agli impianti di smaltimento dei rifiuti urbani speciali, nonchè tossici e nocivi:

a) acquisisce il parere degli enti locali interessati;

b) istituisce un'apposita conferenza per esprimere parere in ordine alla valutazione degli interessi territoriali e degli effetti dell'intervento. La conferenza è costituita dai componenti del comitato tecnico di cui al paragrafo 0.3 dell'allegato alla deliberazione 27 luglio 1984 del Comitato interministeriale di cui all'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915, come modificato dalla deliberazione del 13 dicembre 1984, e da un rappresentante per ciascuno degli enti ed organismi interessati. I pareri sono espressi entro novanta giorni dalla richiesta.

2. Le disposizioni del comma 1 non si applicano alle aree vincolate ai sensi del decreto-legge 27 giugno 1985, n. 312, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1985, n. 431.

3. L'approvazione del progetto deve intervenire entro centoventi giorni dalla data di presentazione agli uffici regionali competenti. Detti uffici possono richiedere ulteriori dati ed informazioni e prescrivere modificazioni al progetto. In tal caso, il predetto termine decorre dalla data di presentazione del progetto modificato. La mancata decisione entro il termine indicato equivale ad implicita approvazione del progetto.

4. L'approvazione del progetto da parte della regione sostituisce ad ogni effetto visti, pareri, autorizzazioni e concessioni di competenza di enti ed organi regionali, provinciali e comunali.

5. L'approvazione regionale del progetto costituisce, ove occorra, variante allo strumento urbanistico e comporta la dichiarazione di pubblica utilità, urgenza ed indifferibilità dei lavori.

6. Per gli impianti di smaltimento esistenti al 31 dicembre 1986 e per i quali la regione abbia autorizzato la prosecuzione dell'attività di smaltimento, l'approvazione dei progetti di adeguamento produce gli effetti di cui ai commi 4 e 5.

A questo articolo sono riferiti i seguenti emendamenti:

Al comma 1, dopo le parole: «rifiuti urbani» *inserire una virgola.*

3.1 LA COMMISSIONE

Al comma 3, sopprimere l'ultimo periodo.

3.2 LOTTI Maurizio, GIUSTINELLI

Sopprimere il comma 4.

3.3 LOTTI Maurizio, GIUSTINELLI

Al comma 5, sopprimere le parole: «costituisce, ove occorra, variante allo strumento urbanistico e».

3.4 LOTTI Maurizio, GIUSTINELLI

Invito il relatore ad illustrare l'emendamento 3.1.

BASTIANINI, *relatore.* L'emendamento 3.1 si limita a ripristinare una virgola che era caduta in sede di stampa.

PRESIDENTE. Invito il rappresentante del Governo a pronunziarsi sull'emendamento in esame.

POSTAL, *sottosegretario di Stato per l'ambiente.* Il Governo è favorevole alla modifica proposta.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 3.1, presentato dalla Commissione.

È approvato.

Invito i presentatori ad illustrare gli emendamenti 3.2, 3.3 e 3.4.

* LOTTI MAURIZIO. Signor Presidente, chiarisco molto rapidamente che tutti e tre gli emendamenti in questione, che sostanzialmente afferiscono allo stesso problema, che è quello della difesa di un principio al quale noi comunisti teniamo in modo particolare, e cioè quello della salvaguardia dei poteri degli enti locali, esprimono la nostra contrarietà al fatto che decisioni non assunte dagli enti locali possano agire sugli strumenti urbanistici, possano superare addirittura il potere di concessione edilizia dei comuni stessi, possano prescindere da pareri di altri organi quando questi sono richiesti e possano variare lo strumento urbanistico.

Abbiamo già ampiamente discusso sul problema quando il decreto è stato esaminato nella precedente stesura in quest'Aula e non intendo ora ripetere quelle considerazioni che sono ben note ai colleghi. Quello che mi preme, invece, è riproporre all'attenzione dell'Aula i nostri emendamenti, dal cui accoglimento o meno dipenderà l'atteggiamento che in sede di voto i senatori comunisti assumeranno.

PRESIDENTE. Invito il relatore e il rappresentante del Governo a pronunziarsi sugli emendamenti in esame.

BASTIANINI, *relatore.* Gli emendamenti 3.2, 3.3 e 3.4 riguardano materia che è già stata ampiamente discussa in sede di esame dei decreti che hanno preceduto quello attualmente in fase di conversione. Già allora avevo espresso, sia in Commissione che in Aula, attenzione alle preoccupazioni sollevate dal senatore Lotti a nome del Gruppo comunista e in particolare alla preoccupazione che la ricerca di procedure incisive per superare le difficoltà che una politica di effettivo intervento nel settore dello smaltimento dei rifiuti solidi ha incontrato, potesse essere, da un lato, ricerca di misure puramente declamatorie (e cioè che alla incisività della enunciazione non corrispondesse poi la pratica possibilità di operare nei sensi e nei modi indicati dalla norma), oppure, dall'altro, che queste procedure risultassero realmente lesive del sistema delle autonomie, delle sue competenze, della necessità di acquisire o comunque di cercare fino all'ultimo di acquisire consenso sulle decisioni che occorre assumere in materia di tanta importanza. Già allora, però, io avevo detto — e lo ribadisco in questa sede — che queste preoccupazioni, che pure hanno un fondamento, in primo luogo sembrano eccessive e sembrano tanto più eccessive in considerazione della nuova impostazione o perlomeno dell'impostazione correttamente intesa del decreto dove il ruolo delle regioni nella programmazione degli interventi è rafforzato, dove il potere sostitutivo, anche in casi di inadempienza regionale, è affidato a commissari *ad acta.* Sono inoltre anche convinto che se noi dovessimo accettare questi emendamenti toglieremmo gran parte della forza innovativa della disposizione, e cioè rimetteremmo il sistema delle decisioni in materia di localizzazione e di realizzazione di impianti per lo smaltimento dei rifiuti in un circuito che si è dimostrato essere di fatto paralizzante e tale da portare poi, posto che il problema che

deve essere affrontato sia reale, alle conseguenze che abbiamo davanti agli occhi. Pertanto il parere del relatore sugli emendamenti 3.2, 3.3 e 3.4 è contrario, pur avendo compreso le preoccupazioni e lo spirito che hanno animato il collega Lotti e il Gruppo comunista nel presentare gli emendamenti in questione.

POSTAL, *sottosegretario di Stato per l'ambiente.* Il Governo è d'accordo con il relatore e quindi contrario agli emendamenti in questione.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 3.2, presentato dai senatori Lotti Maurizio e Giustinelli.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 3.3, presentato dai senatori Lotti Maurizio e Giustinelli.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 3.4, presentato dai senatori Lotti Maurizio e Giustinelli.

Non è approvato.

Ricordo che il testo dell'articolo 4 del decreto-legge è il seguente:

Articolo 4.

1. Qualora i soggetti di cui all'articolo 1, comma 1, non provvedano nei termini previsti dal presente decreto all'adeguamento degli impianti, discariche e relative attrezzature fisse di cui all'articolo 1 delle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915, la regione interviene in via sostitutiva, avvalendosi dei finanziamenti di cui all'articolo 1, comma 1, del presente decreto. A tal fine le richieste di mutuo sono inoltrate dalla regione alla Cassa depositi e prestiti entro il 31 ottobre 1987 ed i lavori di adeguamento dovranno iniziare entro centoventi giorni dalla data di concessione del mutuo per essere ultimati entro i diciotto mesi dal loro inizio. In caso di inadempienza della regione, il Ministero dell'ambiente provvede ai sensi dell'articolo 2, comma 4, nominando un commissario *ad acta* che si avvale dei finanziamenti di cui all'articolo 1, comma 1, del presente decreto. Qualora gli enti individuati dai piani regionali quali titolari della realizzazione degli impianti di smaltimento non provvedano alla loro realizzazione nei termini indicati dai piani, la regione si sostituisce ad essi nell'esecuzione delle opere. Gli oneri derivanti dalla realizzazione e gestione degli impianti sono posti a carico dei comuni che in base ai piani regionali devono utilizzare gli impianti.

Passiamo all'esame dell'emendamento riferito all'articolo 5 del decreto-legge.

Ricordo che l'articolo è il seguente:

Articolo 5.

1. Le regioni, entro il termine perentorio del 31 dicembre 1987, approvano piani per la bonifica di aree inquinate.

2. I piani di cui al comma 1 devono prevedere:

a) l'ordine di priorità degli interventi;

b) l'individuazione dei siti da bonificare e delle caratteristiche generali degli inquinanti presenti;

c) i soggetti cui compete l'intervento e gli enti che ad essi devono sostituirsi in caso di inadempienza;

d) le modalità per l'intervento di bonifica e risanamento ambientale;

e) le procedure di affidamento dei lavori;

f) la stima degli oneri finanziari;

g) le modalità di smaltimento dei materiali da asportare;

h) le eventuali misure cautelari a carattere di urgenza per la tutela dell'ambiente.

3. Le regioni provvedono al periodico aggiornamento dei piani di cui al comma 1 sulla base delle risultanze delle indagini e verifiche effettuate dalle autorità di controllo.

4. I piani di cui al comma 1 devono essere trasmessi entro il 31 gennaio 1988 al Ministro dell'ambiente che, entro centoventi giorni, predispone l'ordine di priorità al fine del relativo finanziamento.

5. In caso di inadempienza regionale il Ministro dell'ambiente provvede in via sostitutiva in relazione alle singole aree di intervento, tenendo conto anche dell'attività tecnica ed amministrativa eventualmente già posta in essere dalla regione.

6. Il Ministro dell'ambiente invia alle regioni i piani predisposti ai sensi del comma 5.

7. A partire dal 30 giugno 1988, il Ministro dell'ambiente riferisce annualmente al Parlamento sullo stato di avanzamento dei programmi di bonifica.

8. Al fine di eseguire gli interventi previsti nei piani di cui ai commi precedenti è concesso, con decreto del Ministro dell'ambiente, un contributo, a valere sulle disponibilità di cui al comma 9 in base a criteri determinati con decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro dell'interno e con il Ministro del tesoro.

9. All'onere derivante dagli interventi di bonifica di cui al presente articolo, valutato in lire 50 miliardi annui per ciascuno degli anni 1988 e 1989, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1987-1989, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento «Fondo per gli interventi destinati alla tutela ambientale».

A questo articolo è riferito il seguente emendamento:

Al comma 4, sostituire le parole: «al fine del relativo finanziamento» *con le altre*: «ai fini della concessione del contributo di cui al comma 8».

5.1 LA COMMISSIONE

Invito il relatore ad illustrarlo.

BASTIANINI, *relatore*. Questo emendamento si è reso opportuno per una maggior precisione nell'enunciazione della norma.

PRESIDENTE. Invito il rappresentante del Governo a pronunciarsi sull'emendamento in esame.

POSTAL, *sottosegretario di Stato per l'ambiente*. Il parere è favorevole.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 5.1, presentato dalla Commissione.

È approvato.

Ricordo che il testo degli articoli 6 e 7 del decreto-legge è il seguente:

Articolo 6.

1. Il Ministero dell'ambiente, di concerto con il Ministro della sanità, predispone entro il 30 giugno 1988 la mappa completa delle discariche e degli impianti di smaltimento dei rifiuti solidi urbani e dei rifiuti speciali, compresi quelli tossici e nocivi.

2. All'onere derivante dell'applicazione del comma 1, valutato in 2 miliardi di lire per l'anno 1987 e in 1 miliardo di lire per l'anno 1988, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1987-1989, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento «Fondo per gli interventi destinati alla tutela ambientale».

Articolo 7.

1. Le concessioni di cui all'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915, possono essere affidate dai soggetti di cui all'articolo 1, comma 1, del presente decreto, o dai soggetti che ad essi si siano sostituiti, oltre che per la gestione, anche per la realizzazione, eventualmente in modo unitario, degli impianti di smalti-

mento dei rifiuti, sulla base di una convenzione tipo, approvata con decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro del tesoro, che preveda le modalità di definizione del piano finanziario, il limite massimo di contributo pubblico, i criteri di riscossione delle tariffe, le ipotesi di revoca e di decadenza dalla concessione, la procedura per l'accertamento della validità tecnica della progettazione esecutiva e dell'esecuzione dei lavori, per i collaudi ed i controlli per l'intero periodo della concessione.

2. Al primo comma dell'articolo 268 del regio decreto 14 settembre 1931, n. 1175, come sostituito dall'articolo 21 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «nonchè gli eventuali oneri finanziari del capitale investito».

Passiamo all'esame dell'emendamento riferito all'articolo 8 del decreto-legge.

Ricordo che l'articolo è il seguente:

Articolo 8.

1. I termini entro i quali gli impianti, le discariche e le attrezzature fisse esistenti per lo smaltimento dei rifiuti debbono essere adeguati alle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915, sono differiti al 31 ottobre 1987.

2. I termini di adeguamento di cui al comma 1 sono differiti al 31 dicembre 1987 per gli impianti e relative attrezzature per i quali sia in atto la procedura per l'assunzione del mutuo e fino alla data di ultimazione dei lavori prevista dall'articolo 1, comma 5, qualora entro il 31 dicembre 1987 intervenga la concessione del mutuo da parte della Cassa depositi e prestiti.

3. Per i soggetti di cui all'articolo 1, comma 1, che non ottengano i mutui dalla Cassa depositi e prestiti nonchè per i soggetti di cui al medesimo articolo 1, comma 5, le regioni stabiliscono i termini entro i quali i lavori di adeguamento devono iniziare ed essere ultimati. In ogni caso i lavori devono essere iniziati non oltre centoventi giorni dall'approvazione del progetto e devono essere ultimati entro diciotto mesi dal loro inizio.

A questo articolo è riferito il seguente emendamento:

Al comma 2, sostituire le parole: «comma 5», *con le altre*: «comma 7».

8.1 LA COMMISSIONE

Invito il relatore ad illustrarlo.

BASTIANINI, *relatore*. Si è voluto, con questo emendamento, intervenire con una correzione nel richiamo di un comma citato nell'articolo.

PRESIDENTE. Invito il rappresentante del Governo a pronunciarsi sull'emendamento in esame.

POSTAL, *sottosegretario di Stato per l'ambiente*. Il parere è favorevole.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 8.1, presentato dalla Commissione.

È approvato.

Ricordo che il testo dell'articolo 9 del decreto-legge è il seguente:

Articolo 9.

1. Sono fatte salve le competenze delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano nelle materie disciplinate dal presente decreto.

2. I benefici di cui al presente decreto si estendono alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano, le quali possono individuare enti territoriali diversi da quelli contemplati dall'articolo 1, comma 1.

Passiamo all'esame dell'emendamento riferito all'articolo 10 del decreto-legge.

Ricordo che l'articolo è il seguente:

Articolo 10.

1. È istituito con sede in Roma, presso il Ministero dell'ambiente, l'albo nazionale delle imprese esercenti servizi di smaltimento dei rifiuti nelle varie fasi, presso il quale devono iscriversi le imprese che, a qualsiasi titolo, intendono svolgere una o più attività previste dall'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915. Con decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, nonchè con il Ministro dei trasporti, con il Ministro della sanità e con il Ministro dell'interno, da emanarsi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono definite le modalità organizzative e di funzionamento e stabiliti i requisiti, i termini, le modalità e i diritti di iscrizione.

2. L'iscrizione all'albo è condizione necessaria per il rilascio dell'autorizzazione di cui all'articolo 6, lettera *d*), del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915.

3. Alla gestione dell'albo sono destinate cinque unità di personale comandato da amministrazioni dello Stato ed enti pubblici secondo criteri stabiliti con decreto del Ministro dell'ambiente.

4. All'onere derivante dall'istituzione dell'albo si provvede mediante riduzione del capitolo 1142 dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente per l'anno 1987 e dei corrispondenti capitoli per gli anni successivi.

A questo articolo è riferito il seguente emendamento:

Al comma 2, sostituire le parole: «L'iscrizione all'albo» *con le altre:* «A partire dalla data di effettiva operatività dell'albo, fissata con decreto del Ministro dell'ambiente, l'iscrizione allo stesso».

10.1 LA COMMISSIONE

Invito il relatore ad illustrarlo.

BASTIANINI, *relatore.* Questo emendamento si è reso opportuno, direi quasi indispensabile, per non bloccare le attività delle ditte che si occupano del trasporto e dello smaltimento dei rifiuti nel periodo di formazione dell'albo introdotto dalla disposizione.

PRESIDENTE. Invito il rappresentante del Governo a pronunciarsi sull'emendamento in esame.

POSTAL, *sottosegretario di Stato per l'ambiente.* Parere favorevole.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 10.1, presentato dalla Commissione.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo aggiuntivo proposto con il seguente emendamento:

Dopo l'articolo 10, inserire il seguente:

«Art. 10-*bis*.

1. Il Ministro dell'ambiente, d'intesa con il Ministro dei trasporti e con le regioni e in collaborazione con l'Ente ferrovie dello Stato, predispone, entro il 31 dicembre 1988, un programma per il trasporto protetto di una quota di rifiuti speciali, tossici e nocivi».

10.0.1 LA COMMISSIONE

Onorevole relatore, nel darle la parola per l'illustrazione dell'emendamento, le ricordo il parere contrario espresso al riguardo della 5ª Commissione.

BASTIANINI, *relatore.* Questo emendamento riprende, se la memoria non mi inganna, il testo di un comma che era stato introdotto con emendamento nella precedente discussione in Senato e che non era incappato nel giudizio critico della Commissione bilancio. Devo anche dire, ovviamente con tutto il rispetto dovuto ad una Commissione di cui faccio anche parte — quindi mi guardo bene

dal criticarla — che a me non sembra necessariamente che l'emendamento in questione comporti oneri per le ferrovie dello Stato; potrebbe addirittura portare degli utili. Infatti, se il costo del trasporto deve essere caricato su chi se ne avvale, l'azienda di trasporto può chiudere in pareggio o addirittura con un conto economico attivo.

Vorrei conoscere il parere del Governo e mi rimetterei quindi all'Aula; non mi sembra che esistano le motivazioni avanzate dalla 5ª Commissione. Infatti, l'emendamento 10.0.1 prevede che il Ministro dell'ambiente, d'intesa con il Ministro dei trasporti e con le regioni e in collaborazione con l'Ente ferrovie dello Stato predisponga un programma per il trasporto protetto di una quota di rifiuti speciali, tossici e nocivi; ebbene in quella stessa sede verranno stabilite le condizioni economiche del trasporto stesso. Pertanto, il parere della 5ª Commissione permanente mi lascia piuttosto perplesso.

* LOTTI MAURIZIO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LOTTI MAURIZIO. Signor Presidente, desidero ribadire le considerazioni già espresse dal senatore Bastianini, che mi trovano perfettamente consenziente, e ricordare anch'io che l'emendamento 10.0.1 ripropone l'articolo 8 del precedente decreto-legge, poi decaduto, a suo tempo approvato dall'Assemblea senza obiezioni da parte della 5ª Commissione permanente. Lo stesso è accaduto, del resto, alla Camera dei deputati; il Governo tuttavia non ha ripresentato quell'articolo per una serie di rilievi, del cui contenuto non sono però perfettamente a conoscenza, avanzati dal Ministero del tesoro. Stamane la Commissione ha ritenuto di riproporlo e sono anch'io stupito, in quanto logica vuole che un'intesa tra Ministero dell'ambiente e dei trasporti, sentite le regioni e in collaborazione con l'Ente ferrovie dello Stato, per il trasporto protetto di rifiuti nocivi comporti, per lo stesso Ente ferrovie dello Stato, non già degli oneri bensì degli introiti. Trovo pertanto assolutamente illogica e immotivata la decisione della 5ª Commissione permanente.

Mi auguro quindi che le considerazioni svolte dal relatore e questa mia brevissima notazione, unitamente alla sensibilità e all'intelligenza di quest'Aula, possano consentire di superare l'inghippo, diciamo così, rappresentato dal parere della 5ª Commissione permanente e far sì che sia approvato l'emendamento 10.0.1.

PRESIDENTE. Invito il rappresentante del Governo a pronunziarsi sull'emendamento in esame, tenendo anche conto del parere della 5ª Commissione permanente.

* POSTAL, *sottosegretario di Stato per l'ambiente.* Signor Presidente, nel corso dell'esame svoltosi stamane in Commissione, il Governo aveva dato il suo assenso all'emendamento 10.0.1, riproposto nel medesimo testo presente nel precedente decreto-legge, basandosi sul presupposto che l'approvazione di tale emendamento non avrebbe comportato l'assunzione di oneri particolari a carico dello Stato. Questa è peraltro anche la mia personale interpretazione.

Detto questo, signor Presidente, mi rimetto anch'io all'Assemblea. Credo tuttavia di poter affermare che l'interpretazione data dalla Commissione bilancio forse non risponde esattamente a quella che potrebbe essere un'interpretazione più autentica della norma in esame, in base alla quale il Ministero dell'ambiente, d'intesa con il Ministero dei trasporti e con le regioni ed in collaborazione con l'Ente ferrovie dello Stato, deve predisporre un programma per il trasporto protetto di una quota di rifiuti speciali, tossici e nocivi. Ebbene, se si trattasse di rifiuti urbani il discorso sarebbe senza dubbio diverso; trattandosi però di rifiuti speciali, tossici e nocivi, il provvedimento non dovrebbe comportare oneri particolari, ma anzi potrebbe mettere in moto un meccanismo che consentirebbe all'Ente ferrovie dello Stato di adottare interventi particolari in questo campo e di ottenere forse qualche introito.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione.

SPANO ROBERTO. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* SPANO ROBERTO. Signor Presidente, dichiaro che voterò a favore dell'emendamento 10.0.1, presentato dalla Commissione. Infatti, esiste un problema opposto, vale a dire che sia il Governo che il nuovo Ente ferrovie dello Stato debbono riproporsi di adottare una serie di iniziative nel settore del traffico di merci; ed è proprio in questa direzione che si muove l'emendamento in esame. Le questioni complessive di bilancio sono regolate dalla legge; sarà quindi l'Ente ferrovie dello Stato, attraverso il proprio consiglio di amministrazione, a decidere al riguardo, a seconda delle tariffe, degli investimenti necessari e così via. Ribadisco, pertanto, il mio voto favorevole all'emendamento 10.0.1.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 10.0.1, presentato dalla Commissione.

È approvato.

Ricordo che il testo degli articoli da 11 a 15 del decreto-legge è il seguente:

Articolo 11.

1. Ai provvedimenti giurisdizionali comportanti sospensioni dell'esecuzione degli atti di cui al presente decreto, comunque preordinati o utili alla realizzazione di impianti e attrezzature per lo smaltimento dei rifiuti e alla bonifica delle aree inquinate a causa dell'inadeguato smaltimento dei rifiuti medesimi, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 23-*sexies* del decreto-legge 27 febbraio 1982, n. 57, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 aprile 1982, n. 187.

Articolo 12.

1. Alle imprese industriali che intendono modificare i cicli produttivi, al fine di ridurre la quantità e la pericolosità dei rifiuti prodotti ovvero di favorire il recupero di materiali sono concessi in via prioritaria, con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con i Ministri dell'ambiente e della sanità, i contributi previsti dagli articoli 14 e seguenti della legge 17 febbraio 1982, n. 46.

2. Qualora le modifiche dei cicli produttivi di cui al comma 1 comportino anche recupero energetico, sono concessi, con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato di concerto con il Ministro dell'ambiente, i contributi di cui all'articolo 10 della legge 29 maggio 1982, n. 308.

3. Per i programmi di investimento delle imprese destinati a realizzare o adeguare impianti per il recupero dai rifiuti di materiali e di fonti energetiche, ovvero ad attuare progetti pilota per la gestione e lo smaltimento di qualsiasi tipo di rifiuti, il Ministro delll'ambiente concede contributi in conto capitale nella misura del 30 per cento delle spese di investimento.

4. In esecuzione dell'articolo 2, comma 20, della legge 8 luglio 1986, n. 349, e dell'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915, il Ministro dell'ambiente, di concerto con i Ministri interessati, predispone entro il 31 dicembre 1987 un piano nazionale di ricerca in materia di smaltimento di rifiuti solidi, degli scarichi liquidi, dei fanghi derivanti dalla depurazione degli effluenti o dai processi di incenerimento, con riguardo alla riduzione delle quantità prodotte ed al recupero di materiali e fonti energetiche.

5. Gli oneri derivanti dall'esecuzione di programmi predisposti dai comuni per attuare la raccolta differenziata delle frazioni merceologiche dei rifiuti solidi urbani, fanno carico al servizio di raccolta e smaltimento. Il Ministero dell'ambiente concorre nella misura massima del 50 per cento al finanziamento degli impianti e servizi per l'utilizzo e la commercializzazione dei materiali recuperati.

6. Per le finalità di cui al comma 3, è autorizzata la spesa di lire 20 miliardi per ciascuno degli anni finanziari 1987, 1988 e 1989, cui si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per il 1987, all'uopo parzialmente utilizzando la proiezione per

gli anni medesimi dell'accantonamento «Fondo per gli interventi destinati alla tutela ambientale».

7. All'onere derivante dall'applicazione del comma 4, valutato in lire 5 miliardi per l'anno 1987 ed in lire 20 miliardi per ciascuno degli anni 1988 e 1989, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto ai fini del bilancio triennale 1987-1989, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento «Fondo per gli interventi destinati alla tutela ambientale».

8. All'onere derivante dall'applicazione del comma 5, valutato in 5 miliardi di lire per l'anno 1988 e in 10 miliardi per l'anno 1989, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1987-1989, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro, parzialmente utilizzando l'accantonamento «Fondo per gli interventi destinati alla tutela ambientale».

Articolo 13.

1. Per l'assolvimento dei compiti attribuiti dal presente decreto, il Ministro dell'ambiente si avvale di un apposito comitato tecnico scientifico in esecuzione delle facoltà previste dall'articolo 11, comma 7, della legge 8 luglio 1986, n. 349.

2. Con decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro del tesoro, viene determinata l'indennità dei membri del comitato di cui al comma 1.

3. Alla relativa spesa si provvede mediante riduzione del capitolo 1142 dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente per l'anno 1987 e dei corrispondenti capitoli per gli anni successivi.

Articolo 14.

1. Le richieste di mutuo presentate ai sensi del decreto-legge 31 dicembre 1986, n. 924, e del decreto-legge 28 febbraio 1987, n. 54, sono reiterate nei termini stabiliti dal presente decreto e secondo le procedure in esso fissate.

Articolo 15.

1. Il fondo per la protezione civile, istituito con l'articolo 2 del decreto-legge 10 luglio 1982, n. 428, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 agosto 1982, n. 547, è integrato per l'anno 1987 dalla somma di lire 200 miliardi per far fronte alle emergenze ed agli urgenti interventi diretti ad assicurare la potabilizzazione delle acque ed a superare le situazioni di crisi idrica, ivi compresi gli interventi di manutenzione e di bonifica dei corpi idrici e delle reti di adduzione e di distribuzione di acqua destinata ad uso potabile, nonchè allo smaltimento dei rifiuti abbandonati in aree vulnerabili dai quali derivano gravi pericoli di danno ambientale e alla bonifica della aree medesime.

2. Il Ministro per il coordinamento della protezione civile, con i poteri di cui al secondo comma dell'articolo 1 del decreto-legge 12 novembre 1982, n. 829, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1982, n. 938, provvede, con proprie ordinanze, emanate d'intesa con il Ministro dell'ambiente, sentito il Ministro della sanità, all'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1.

3. All'onere di lire 200 miliardi di cui al comma 1 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto ai fini del bilancio triennale 1987-1989 al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1987, all'uopo parzialmente utilizzando, quanto a lire 100 miliardi, l'accantonamento «Giacimenti ambientali», e quanto a lire 100 miliardi, l'accantonamento «Fondo per gli interventi destinati alla tutela ambientale».

Passiamo all'esame dell'emendamento riferito all'articolo 16 del decreto-legge. Ricordo che l'articolo è il seguente:

Articolo 16.

1. Al fine di prevenire i rischi per l'ambiente associati alla presenza negli scarichi idrici di sostanze chimiche attualmente non previste dalla tabella A, allegata alla legge

10 maggio 1976, n. 319, il Ministro dell'ambiente provvede ad integrare la medesima tabella con l'adozione di limiti di accettabilità applicabili alle sostanze previste dalla direttiva 76/464/CEE, concernente l'eliminazione dell'inquinamento delle acque da sostanze pericolose.

A questo articolo è riferito il seguente emendamento:

Sopprimere l'articolo.

16.1 LA COMMISSIONE

Invito il relatore ad illustrarlo.

BASTIANINI, *relatore.* L'emendamento 16.1, tendente a sopprimere l'articolo, che ho già avuto modo di trattare in sede di relazione orale, è riferito alla materia delle acque.

La materia delle acque è molto delicata e, ad avviso del relatore ed anche della Commissione che questa mattina si è espressa in tale direzione, è materia che richiede un intervento, anche a tempi stretti, da parte del Governo, un intervento però che sia di carattere organico, che da un lato affronti il problema del recepimento delle direttive CEE — che sono numerose e non soltanto quindi quella richiamata nel provvedimento al nostro esame — e dall'altro intervenga per fare chiarezza su situazioni gravi, anche di ordine penale, che si sono create nel settore per le difficoltà applicative della cosiddetta leggi Merli e comunque per i ritardi che le strutture pubbliche hanno incontrato ed incontrano per applicare quanto da detta legge stabilito. Infine vi è l'opportunità di un aggiornamento di carattere tecnico rispetto ad una impostazione tabellare che risale a molti anni or sono e che forse non tiene conto della complessità dei settori produttivi, risultando troppo severa per alcuni aspetti e troppo larga per altri.

Come relatore ho apprezzato l'iniziativa del Governo tendente a sopprimere con un emendamento questa materia dal testo del decreto. Si tratta infatti di una materia, pur condivisibile, che era stata introdotta nel provvedimento al nostro esame proprio per creare le premesse affinchè il problema fosse affrontato nel suo complesso in tempi stretti in altro più organico provvedimento.

PRESIDENTE. Invito il rappresentante del Governo a pronunciarsi sull'emendamento in esame.

* POSTAL, *sottosegretario di Stato per l'ambiente.* Signor Presidente, il Governo concorda con l'emendamento presentato dalla Commissione che ha recepito una impostazione che, in sede di Commissione, il Governo aveva proposto, e cioè la soppressione dell'articolo 16. Il Governo aveva sollecitato le forze politiche ad esprimersi anche su un'ipotesi di intervento più organico di quello reso possibile attualmente con lo strumento del decreto-legge nel campo delle acque. Si tratta di materie che hanno bisogno di interventi sia dal punto di vista normativo che di sostegno di carattere finanziario a progetti di risanamento, di depurazione eccetera.

Mi sembra di aver capito che in sede di Commissione questa sollecitazione in senso positivo ci sia stata da parte dei Gruppi politici presenti: il Governo ne prende atto e quindi conferma il parere favorevole alla soppressione dell'articolo 16.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 16.1, presentato dalla Commissione.

È approvato.

Ricordo che il testo degli articoli 17 e 18 del decreto-legge è il seguente:

Articolo 17.

1. In attesa della predisposizione del regolamento per i lavori, le provviste e i servizi da eseguirsi in economia da parte del Ministero dell'ambiente, il Ministero medesimo può avvalersi del regolamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri, emanato con decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1985, n. 359.

Articolo 18.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Passiamo alla votazione finale.

LOTTI MAURIZIO. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* LOTTI MAURIZIO. Signor Presidente, illustrando gli emendamenti 3.2, 3.3 e 3.4, ebbi occasione di dire che dalla loro sorte avrei fatto dipendere il mio atteggiamento e quello del mio Gruppo.

Presidenza del vice presidente TEDESCO TATÒ

(*Segue* LOTTI MAURIZIO). Gli emendamenti presentati dal senatore Giustinelli e da me sono stati respinti; ne consegue che il voto dei senatori comunisti non potrà essere favorevole alla conversione in legge di questo decreto-legge e non potrà che sostanziarsi in una astensione, perchè riteniamo che, nonostante le correzioni apportate nella nuova stesura del decreto, in modo particolare all'articolo 4, e nonostante sia stato possibile reintrodurre l'articolo 10-*bis* che si riferiva alla discussione che poc'anzi abbiamo svolto in ordine al ruolo delle ferrovie dello Stato che può essere assolto di intesa con i Ministeri dei trasporti e dell'ambiente, nonostante tutti questi aspetti positivi, quindi, rimane nel decreto un impianto centralistico. Si prevede ancora che agisca il principio del silenzio-assenso. In una materia come questa noi riteniamo che il silenzio-assenso non possa e non debba agire. Non è il silenzio-assenso che fa guadagnare tempo, soprattutto in presenza di una nuova sensibilità delle popolazioni, che, anche di fronte a procedure estremamente accelerate, quando non sono convinte, sono in grado di bloccare le iniziative.

Abbiamo detto prima che non condividiamo il fatto che gli enti locali vengano considerati i responsabili della situazione attuale, che è certamente grave, di emergenza. Soprattutto non condividiamo il fatto che gli enti locali non siano chiamati ad assumersi fino in fondo tutte le proprie responsabilità. Già in sede di conversione del precedente decreto ebbi a dire che la difesa delle autonomie locali passa attraverso la assunzione fino in fondo delle responsabilità da parte degli enti locali stessi, di quelle responsabilità che ad essi competono. Quando il potere centrale parte dal presupposto che gli enti locali non sono in grado o al limite possono avere anche interesse a non decidere, affinchè a decidere siano gli altri, si mina alle fondamenta il principio stesso del potere locale.

Quindi io credo che queste norme introdotte nell'articolo 3 non saranno di per sè sufficienti ad accelerare i tempi per l'attuazione degli interventi, che pure sono convinto debbano essere brevissimi. È per questo motivo che, ribadendo una posizione già nota ai colleghi del Senato, i senatori comunisti confermano la propria astensione dal voto.

SPANO ROBERTO. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* SPANO ROBERTO. Dichiaro il voto favorevole del Gruppo socialista per le ragioni che ovviamente rinviano all'intervento che

già facemmo nella precedente seduta in cui si esaminò il decreto poi decaduto. Ma vorrei aggiungere sostanzialmente quanto segue.

Indubbiamente, tra le molte emergenze del nostro paese, quella dei rifiuti è forse la più grave e la più diffusa sul territorio. Quindi c'è un ritardo notevole che fa del nostro (rispetto ad un problema che hanno anche altri paesi industrialmente avanzati) un paese che soffre di una situazione non fisiologica di organizzazione e di efficienza dei servizi, ma patologica. Ecco perchè noi abbiamo assunto un'atteggiamento fortemente deciso per la conversione del decreto ed anche per l'arricchimento di contenuti e di scelte del decreto stesso.

Va in questa direzione — l'ho già ricordato l'altra volta — l'intenzione di prospettare l'opportunità e l'utilità dello strumento della concessione per la realizzazione di impianti e per la gestione. Per questo secondo aspetto vediamo la necessità di concorso del pubblico e del privato in termini di investimenti e di organizzazione imprenditoriale del processo di raccolta, smaltimento e riutilizzo dei rifiuti.

Certo, il collega Lotti ha avanzato riserve che erano già note. Credo siano riserve e preoccupazioni che non vanno sottovalutate; ma voglio rovesciare la questione. È vero che il sistema da noi individuato in qualche misura riduce non tanto la responsabilità, perchè quella rimane integra, degli enti locali, ma ne riduce probabilmente l'autonomia e offre in alcuni casi, in cui la responsabilità è quasi inesistente, l'alibi per non assumerla. Intendo rovesciare la questione nel senso di dire che questo aspetto può essere considerato dagli amministratori responsabili, e sono tanti, uno stimolo ad intervenire e ad agire. (*Interruzione del senatore Lotti Maurizio*). Vuol dire che abbiamo degli amministratori — e ce ne dobbiamo far carico in molti modi, non soltanto con la legge — i quali, rispetto ad una responsabilità che non gode di popolarità, fuggono.

LOTTI MAURIZIO. Non possiamo incentivare dei processi...

SPANO ROBERTO. Non voglio incentivare nessun processo. Vorrei incentivare un modo per affrontare un'emergenza, perchè questa, rispetto all'emergenza energetica, presenta delle differenze colossali, in quanto la produciamo noi: la produciamo con i consumi, con la produzione di servizi e di merci e non la dobbiamo importare. A proposito dell'energia, produciamone meno! Conoscete la mia posizione sulla questione energetica e, in particolare, le mie riserve sul nucleare; però oggi conviene importare energia dagli altri paesi, finchè durerà la situazione attuale; occorrerà raggiungere anche lì condizioni di autonomia e indipendenza. Ma non è facile prendere i nostri rifiuti e gettarli in casa di altri paesi; non ce li comprano facilmente.

Si tratta di una condizione di emergenza molto particolare rispetto alla quale la direzione di marcia di tale decreto inverte, pur con le questioni emerse e che l'esperienza ci dimostrerà se siano state ben calibrate o meno (potremmo ritornarci con il nuovo Parlamento, vedremo chi di noi poi lo farà), rispetto alla situazione precedente la sostanziale fuga non soltanto degli amministratori locali ma anche del potere centrale. Infatti un elemento di novità è che finalmente il potere centrale e, — per esso, l'Esecutivo ed il Parlamento — si è fatto carico di dare una normativa, a mio giudizio adeguata, perchè il nostro paese non venga sommerso dai rifiuti, senza una normativa e senza strumenti idonei per affrontare il problema. Gli elmenti sono ancora insufficienti e pertanto bisognerà ulteriormente rafforzarli. Ma le ragioni del nostro «sì» convinto sono quelle che ho esposto sinteticamente.

SCLAVI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SCLAVI. Nel dichiarare il voto favorevole del Gruppo socialdemocratico desidero sottolineare come l'argomento in questione rappresenti uno dei tanti problemi importanti che si affrontano con grosso ritardo: come

sempre, e come per gli altri, anzichè intervenire con misure preventive, si cerca di tappare i buchi in ritardo e in malo modo.

Voto a favore di questo provvedimento per la ragione opposta a quella esposta dal collega Maurizio Lotti, circa il famoso nuovo istituto del silenzio-assenso. Fu Nicolazzi a istituzionalizzare nel settore urbanistico questo «silenzio-assenso» tanto contestato dai parlamentari comunisti, ma gradito da tutti gli operatori e dai cittadini i quali dovevano attendere anni per avere una risposta alla domanda se farsi o non farsi la casa. Se l'istituto del silenzio-assenso fosse stato istituito anche in tanti altri settori della cosa pubblica, senz'altro in Italia ci sarebbero alcune migliaia di miliardi in meno di residui passivi e qualche decina di migliaia di disoccupati in meno.

Con queste parole, dichiaro il voto favorevole del mio Gruppo.

FONTANARI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FONTANARI. Onorevole Presidente, colleghi, signori rappresentanti del Governo, mi rendo conto che, come hanno già fatto presente altri colleghi, l'argomento di cui trattiamo rappresenta una problematica che scotta, sia per urgenza, sia perchè sull'argomento rifiuti nessuno vuole decidere in casa propria. Il Governo ha fatto bene a rivedere il decreto e la forma con la quale lo ha reiterato è migliore delle versioni che sono venute precedentemente all'attenzione del Parlamento.

Il ruolo delle regioni è risultato rafforzato, è diminuita la centralizzazione, così come era prevista in precedenza e, in qualche modo, il decreto è migliorato. Ma non è migliorato, a mio giudizio, in maniera tale da ottenere il mio voto positivo.

Annuncio, pertanto, la mia astensione dal voto per due ordini di motivi: innanzitutto per le perplessità che lo stesso relatore ha fatto presente sia in Aula che in Commissione rispetto all'articolo 15, che innesta un pericoloso precedente sull'utilizzo di risorse, in una prospettiva di continua emergenza, anzichè in maniera sistematica. Ciò poteva essere, in qualche modo, a mio giudizio, modificato.

Il secondo aspetto, che principalmente mi invita all'astensione, riguarda l'articolo 3, cioè la sottovalutazione della responsabilità e delle decisioni degli enti locali, aspetto che già il senatore Lotti ha evidenziato e che ha tentato di mitigare con la presentazione di emendamenti, che però sono stati respinti.

Ora, vorrei far presente che proprio la Commissione affari costituzionali, nel parere espresso, ha fatto pesare il suo giudizio su questo aspetto di costrizione della indipendenza degli enti locali, che, a mio avviso, può avere conseguenze molto pesanti per i comuni soprattutto e per gli aspetti riguardanti le comunità locali.

Per questi motivi, annuncio la nostra astensione dal voto.

PRESIDENTE. Metto ai voti il disegno di legge composto del solo articolo 1, nel testo emendato, con il seguente titolo: «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 2 maggio 1987, n. 168, recante disposizioni urgenti in materia di smaltimento dei rifiuti».

È approvato.

Inversione dell'ordine del giorno

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, per il migliore andamento dei nostri lavori, in considerazione di impegni di lavoro del relatore, senatore Gozzini, dispongo, a norma dell'articolo 56, terzo comma, del Regolamento, l'inversione dell'ordine del giorno, in modo di passare subito al seguito della discussione del disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 164, riguardante provvedimenti urgenti per il personale dell'Amministrazione della giustizia, iscritto all'ultimo punto dell'ordine del giorno medesimo.

Discussione e approvazione di questione sospensiva per il disegno di legge n. 2324

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di leg-

ge: «Conversione in legge del decreto-legge 29 aprile 1987, n. 164, recante provvedimenti urgenti per il personale dell'Amministrazione della giustizia».

Come i colleghi ricordano, l'esame del disegno di legge è stato ieri sospeso in relazione al parere contrario, espresso dalla Commissione bilancio, per mancanza di quantificazione degli oneri di copertura finanziaria relativamente alla quasi totalità degli emendamenti presentati.

Ai sensi dell'articolo 100, undicesimo comma, del Regolamento, tali emendamenti sono stati pertanto rinviati alla Commissione di merito che è stata incaricata di formulare delle proposte, sentito il parere della Commissione bilancio.

Questa mattina la Commissione bilancio ha confermato il parere contrario espresso ieri, mentre i lavori della Commissione di merito non hanno potuto avere luogo per il mancato raggiungimento del numero legale.

Si tratta ora di stabilire quale debba essere l'ulteriore corso della discussione.

GOZZINI, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GOZZINI, *relatore*. Signor Presidente, lei ha riassunto perfettamente la situazione che si è venuta a creare in ordine al disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge in questione.

In tale situazione, con grande rammarico, poichè appare quanto meno problematico che nei prossimi giorni le cose come sono attualmente si possano «sbloccare» e cambiare, l'ipotesi di una ripresa dei lavori — come ieri sera è stato ventilato — sia delle due Commissioni interessate, giustizia e bilancio, sia dell'Aula nella settimana prossima, anche se teoricamente possibile, si manifesta praticamente non realizzabile, oltre che probabilmente pericolosa, per il rischio che siano presentati altri emendamenti al disegno di legge — il periodo elettorale può invitare a questo — con conseguente necessità di acquisire il parere della Commissione bilancio e quindi con un ulteriore slittamento di tempi.

Pertanto, ripeto, con estremo rammarico, molto a malincuore, ai termini del nostro Regolamento, non mi resta che proporre formalmente una questione sospensiva per questo disegno di legge, in attesa che la Conferenza dei Presidenti dei Gruppi parlamentari possa fissare una nuova data per iscrivere nuovamente il disegno di legge all'ordine del giorno, attesa formale, quanto sostanzialmente del tutto «campata per aria». La prospettiva realistica è, dunque, quella di una decadenza del decreto-legge in questione.

Poichè gli intervenuti in discussione generale ieri sera, il rappresentante del Governo e questo relatore hanno posto con vigore in evidenza che il provvedimento, sia pure molto parzialmente, interviene a soddisfare esigenze oggettive e molto urgenti del personale penitenziario, chiedo all'Aula di accogliere la proposta di sospensiva e al Governo, se fosse d'accordo con tale proposta, di esprimere già in questa sede, con la massima chiarezza, la determinazione di rinnovare alla scadenza il decreto-legge per dare fin d'ora al personale interessato la sicurezza che almeno per quel che concerne il Governo non si tornerà indietro.

Signor Presidente, mi permetto di chiedere altresì al Governo di fare il massimo sforzo affinchè in questo mese, sia pure elettorale, che ci separa dalla scadenza del termine utile — cioè il 28 giugno — per convertire in legge il decreto-legge al nostro esame, il Ministro di grazia e giustizia e il Ministro del tesoro trovino in sede politica un accordo almeno su alcuni degli emendamenti presentati in modo che il nuovo decreto possa contenerli, naturalmente corredato della doverosa copertura finanziaria.

In particolare, mi sembrano da accogliere — e prego il rappresentante del Governo di prenderne nota, come suscettibili di ottenere il più ampio consenso possibile — gli emendamenti 1.4, 2.2 — questo magari con una più corretta formulazione — 3.1 e 3.2 opportunamente integrati tra di loro, ed il 4.0.5.

Signor Presidente, vorrei, infine, segnalare al Governo, se mi è permesso, l'opportunità di accogliere gli emendamenti soppressivi dei commi 2 e 3 dell'articolo 2, inserendo tuttavia in quell'articolo un nuovo comma

che recepisca il contenuto del disegno di legge n. 1840, di iniziativa dei senatori Pinto Michele, Gallo, Vassalli, Gozzini ed altri, approvato all'unanimità dalla Commissione giustizia e non potuto pervenire all'esame dell'Aula.

Con l'inserimento nell'articolo 2 di questo nuovo comma proveniente dal disegno di legge n. 1840 — ripeto, approvato all'unanimità dalla Commissione giustizia e non potuto discutere dall'Aula — si sanerebbe una situazione relativa ad alcune unità degli ufficiali del Corpo degli agenti di custodia che tutti, in sede di Commissione giustizia, abbiamo riconosciuto essere una situazione oggettivamente da sanare.

PRESIDENTE. Vorrei pregare il sottosegretario di Stato, onorevole Bausi di esprimersi sia in merito alla questione sospensiva, sia, se lo ritiene opportuno, in merito alle altre questioni sollevate dal senatore Gozzini.

BAUSI, *sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia.* Signor Presidente, la ringrazio di avermi dato la parola su questo argomento.

Nella seduta di ieri abbiamo significato le nostre preoccupazioni in relazione al possibile andamento non conclusivo del provvedimento al nostro esame. Inoltre, abbiamo osservato come gli argomenti contenuti nel decreto-legge e quelli contenuti in gran misura anche negli emendamenti che sono stati presentati fossero argomenti gravi, responsabili, urgenti ed indifferibili. Questo ci faceva ben sperare, nella giornata di ieri, in una possibile conclusione dell'*iter* del decreto-legge ora al nostro esame nella giornata di oggi, oppure in un possibile differimento ad una data prestabilita che già avevamo indicato per il 3 giugno prossimo.

Mi rendo conto che, specialmente notando che nel frattempo sono stati presentati ulteriori emendamenti, dei quali specialmente uno è addirittura rivoluzionario rispetto all'organizzazione dello stesso Ministero di grazia e giustizia, ciò rende ben difficile questa speranza.

Quindi, per quanto riguarda la prima richiesta avanzata dal senatore Gozzini mi rimetto all'Assemblea, dichiarando tuttavia una disponibilità, nel procedere a questa sospensione, nella ricerca di una conclusione positiva sotto il profilo finanziario.

Affermo queste cose perchè, in merito al secondo punto, esiste sicuramente l'impegno di riproporre il decreto-legge nel testo così come è stato l'altra volta licenziato dal Parlamento. Inoltre, direi che potremmo ben prendere atto di quelle che sono state le indicazioni, seppure non espresse formalmente nella discussione generale di ieri, su vari argomenti contenute negli emendamenti presentati, con la speranza non soltanto di trovare quelle reperibilità finanziarie indispensabili perchè il provvedimento diventi definitivo, ma con l'auspicio che nel nuovo testo possano trovare collocamento sia gli emendamenti indicati dal senatore Gozzini, sia quel complesso di norme che possa renderlo più idoneo a soddisfare quelle esigenze che, ripeto, sono indubbiamente per l'attività della giustizia, per l'attività penitenziaria e per quelle attività complesse che si articolano attorno al mondo giudiziario gravi, urgenti ed indifferibili.

PRESIDENTE. Poichè la proposta del relatore Gozzini configura una questione sospensiva, nel senso che il seguito della discussione venga rinviato in vista di opportuni approfondimenti e che l'esame venga ripreso in una data che verrà fissata dalla Conferenza dei Presidenti dei Gruppi parlamentari, ricordo che, ai sensi dell'articolo 93, quarto comma, del Regolamento, nella discussione sulla questione sospensiva possono prendere la parola non più di un rappresentante per ogni Gruppo parlamentare e che ciascun intervento non può superare i dieci minuti.

URBANI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* URBANI. A nome del Gruppo comunista, ritengo che non si possa che prendere atto di quello che è stato testè comunicato. Questo, però, significa che il provvedimento non viene approvato e viene rinviato. A questo punto, ritengo di dover elevare una protesta per

questa conclusione in quanto, per una questione puramente di copertura, in presenza di una fiera della raccolta di risorse distribuite in ogni direzione, non si è trovato il modo di dare soluzione ad un problema così scottante sia da un punto di vista generale della giustizia, sia anche da un punto di vista particolare e specifico relativo alle condizioni dei lavoratori degli istituti penitenziari.

Ho dovuto chiedere la parola a nome del mio Gruppo essendone in questo momento l'unico rappresentante presente, ma l'ho fatto anche per la ragione che nella mia provincia ha sede una delle due o tre scuole esistenti in Italia per la formazione degli agenti di custodia. Ciò mi rende particolarmente sensibile ad un problema che, accanto a molti altri, può essere definito come un piccolo problema di frontiera. Costituiscono certo una vergogna per il nostro paese — quinto paese industriale del mondo — il trattamento degli agenti di custodia e le condizioni esistenziali reali che si creano nelle carceri italiane per questo rapporto diabolico-demoniaco che tante volte si stabilisce fra il carcerato e la sua guardia. Non è qui il caso di scomodare Hegel relativamente al rapporto fra servo e padrone, ma certo andrebbero scomodate tutte quelle ricerche sociologiche che hanno riempito le nostre biblioteche, che denunciano dati veramente drammatici, tali da costituire un problema di civiltà. Ma nonostante questo, fra le tante cose che si riescono a varare in questo scorcio di legislatura, non si è riusciti a varare un provvedimento modesto, ma fortemente sentito e atteso dagli interessati, e la cui mancata approvazione, pur con tutte le riserve che avremmo potuto avanzare sui punti particolari, certo introdurrà di nuovo una situazione molto negativa nelle carceri italiane. Credo che il relatore sia pienamente d'accordo con quanto ho detto e, quindi, nonostante si debba prendere atto di questa situazione — non so se la responsabilità debba essere fatta ricadere sul Ministro del tesoro o sui burocrati di questo Ministero o su qualcun altro — ritengo si debba sottolineare che ci troviamo di fronte ad un altro segno del fallimento del modo di governare nel nostro paese relativamente ad una questione che, fra le tante, avrebbe invece dovuto trovare soluzione.

FONTANARI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FONTANARI. Signor Presidente, credo che la proposta del senatore Gozzini non possa che essere accettata e quindi mi rimetto anch'io a quanto proposto. Non ripeterò certo quanto è già stato detto dal senatore Urbani, se non per dire che condivido la sua considerazione che in questa occasione il Parlamento ha perso la possibilità di fare qualche cosa per risolvere un problema che scotta.

URBANI. La responsabilità non è certo nostra. È il Governo che ci ha costretto a questo.

FONTANARI. Prendo atto del fatto che il sottosegretario Bausi ha assicurato che il problema è sempre alla sua attenzione e cercherà di fare qualche cosa, però se è vero, come credo sia vero, quanto è stato descritto qui nel dibattito generale di ieri per quanto riguarda la situazione nelle carceri e la discrepanza tra il trattamento dei detenuti e il trattamento degli agenti di custodia, quello che stiamo facendo oggi è un passo che avrà qualche conseguenza e la responsabilità può darsi che ricada su di noi.

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, mi sembra che anche i colleghi che hanno manifestato perplessità e lagnanze circa la situazione certo spiacevole che si è determinata, tuttavia siano d'accordo che la proposta avanzata dal relatore sia l'unica praticabile. Vorrei in ogni caso che la leggessimo nel quadro delle proposte e delle sollecitazioni avanzate dal relatore, e anche considerando quanto dichiarato dal sottosegretario Bausi a nome del Governo.

Non facendosi osservazioni, la questione sospensiva proposta dal relatore, senatore Gozzini, si intende accolta e quindi il disegno di legge n. 2324 è rinviato alla considerazione della Conferenza dei Presidenti dei

Gruppi parlamentari, nei termini sopra enunciati, per il suo nuovo inserimento nel calendario dei lavori dell'Assemblea.

Discussione del disegno di legge:

«Conversione in legge del decreto-legge 2 maggio 1987, n. 170, recante misure urgenti per il rifinanziamento delle iniziative di risparmio energetico di cui alla legge 29 maggio 1982, n. 308, e del programma generale di metanizzazione del Mezzogiorno di cui all'articolo 11 della legge 28 novembre 1980, n. 784» (2327)

Approvazione, con modificazioni, con il seguente titolo: «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 2 maggio 1987, n. 170, recante misure urgenti per il rifinanziamento delle iniziative di risparmio energetico di cui alla legge 29 maggio 1982, n. 308, e del programma generale di metanizzazione del Mezzogiorno di cui all'articolo 11 della legge 28 novembre 1980, n. 784»

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: «Conversione in legge del decreto-legge 2 maggio 1987, n. 170, recante misure urgenti per il rifinanziamento delle iniziative di risparmio energetico di cui alla legge 29 maggio 1982, n. 308, e del programma generale di metanizzazione del Mezzogiorno di cui all'articolo 11 della legge 28 novembre 1980, n. 784».

Dichiaro aperta la discussione generale.

È iscritto a parlare il senatore Urbani. Ne ha facoltà.

* URBANI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, il nostro Gruppo si asterrà dal voto su questo provvedimento se, come credo sia d'intesa, sarà ritirato l'emendamento 2.1, saranno mantenuti gli altri emendamenti approvati dalle Commissioni riunite e se, per quanto riguarda gli emendamenti presentati in Aula, il Governo consentirà di ritirare il suo e di approvare l'emendamento presentato dal relatore relativamente alle procedure di attuazione della legge, soprattutto per attuare i pagamenti e sveltire le procedure.

Questo mio intervento sarà anche una dichiarazione di voto. Il nostro atteggiamento sarà di astensione perchè questo decreto, di cui in parte anche noi riconosciamo lo stato di necessità, è un decreto reso appunto necessario dalle gravi inadempienze del Governo, che del resto erano state previste nel dibattito che si era svolto in Commissione e poi in Aula al Senato. Il decreto praticamente si divide in due parti di cui la prima riguarda il rifinanziamento per complessivi 345 miliardi della legge n. 308, la legge del risparmio energetico.

Perchè si è reso necessario questo decreto? Perchè il Senato approvò a suo tempo norme più organiche di rifinanziamento della legge. In quel provvedimento furono introdotte misure che poco c'entravano e che affrontavano questioni gravissime, come ad esempio quelle connesse alla legge di nazionalizzazione dell'Enel, estendendo in maniera surrettizia l'ambito della normativa ad altri settori, come ad esempio quello dell'acqua a carbone, misure che trovarono la nostra opposizione per ragioni di merito e di metodo; preannunciammo, infatti, ciò che sarebbe avvenuto alla Camera dei deputati, vale a dire che quelle stesse misure avrebbero dato origine ad un contenzioso che rischiava di colpire la legge nel suo unico aspetto positivo: quello di poter rimettere in moto il finanziamento e l'attuazione delle norme tendenti a favorire il risparmio energetico, gestito dal Governo ma soprattutto dalle regioni. Fummo peraltro facili profeti.

Il provvedimento è fermo ormai da dodici mesi e credo che non si debba fare riferimento alla letteratura — anche in questo caso troppo ampia — per dire che le vicende di questa normativa costituiscono un altro specchio delle debolezze, delle insufficienze e delle contraddittorietà del nostro sistema di Governo. Si tratta, infatti, di una legge che risponde ad un'esigenza fortemente sentita nell'ambito del risparmio energetico e dell'innovazione tecnologica, che è stata approvata nel 1980 e che ha cominciato a funzionare solo quattro anni dopo, a riprova di qualche responsabilità del Parlamento circa l'adeguamento di norme atte a funzionare nella realtà in cui ci troviamo. In ogni caso,

quella legge ha cominciato a funzionare circa da un paio d'anni sia per quanto riguarda i finanziamenti — soprattutto quelli destinati alla cogenerazione e relativi alla competenza del Governo — che per quanto riguarda alcune regioni. Da parte di tutti gli operatori è venuta, a quel punto, una pressante richiesta affinchè, in attesa di un provvedimento di riforma complessiva, si promuovano misure che eroghino nuove risorse per alimentare l'avvio dell'attuazione della legge stessa, iniziata da un paio d'anni e che ha dato qualche risultato positivo, anzi parziali risultati positivi dal momento che questa normativa dimostra che l'Italia è divisa in due parti: da un lato, le regioni avanzate, come l'Emilia-Romagna, il Veneto o la Toscana, almeno dal punto di vista della funzionalità, che hanno ampiamente utilizzato la legge; dall'altro, regioni, e specialmente quelle meridionali, che ne hanno maggiormente bisogno e che non l'hanno utilizzata quasi per niente, ragion per cui i contributi sono ritornati al fondo generale e dovranno essere ridistribuiti. Si trattava, dunque, di approvare una legge per erogare finanziamenti e di predisporre, al tempo stesso, un nuovo provvedimento organico che consentisse di compiere un passo in avanti. Ebbene, il provvedimento organico non è stato presentato: è stata invece presentata una legge di rifinanziamento con qualche modifica e qualche aggiornamento e su due aspetti vi erano forti contrasti. Alla Camera dei deputati il Governo, che ha insistito qui per far passare determinate misure in quanto succube ancora una volta dell'Enel — poichè è l'Enel che ha posto la questione — o meglio succube qui dell'industria privata e nell'altro ramo del Parlamento dell'Enel che ha reagito e ha bloccato il provvedimento, ha ottenuto il risultato di provocare nel settore una giusta protesta della quale voglio portare una testimonianza.

Si è tenuto di recente il congresso nazionale delle aziende che operano nel campo del risparmio energetico. Si tratta appunto dell'associazione Assocalor, cioè l'associazione di tutti coloro che fanno i cosiddetti «contratti-calore» con i quali si ha un servizio complessivo del calore e della sua gestione.

Che cosa si è detto a proposito del finanziamento della legge n. 308? Leggo quanto afferma il presidente di detta associazione: «Dispiace dover constatare che tutto il lavoro svolto sia risultato alla fine vanificato dai contrasti politici e dallo scontro tra Democrazia cristiana e Partito socialista che ha avvelenato l'ultimo scorcio della legislatura. Una riprova si è avuta con l'inizio della discussione parlamentare alla Commissione industria della Camera, il 22 gennaio scorso, durante la quale i rappresentanti socialisti hanno presentato una serie innumerevole di emendamenti — che peraltro non riguardavano l'articolo 12 — con il preciso scopo di bloccare l'approvazione del disegno di legge. Abbiamo vivacemente protestato per la pretestesuosità del sistema denunciando un comportamento ambiguo assunto in sede di discussione, chiedendo al tempo stesso chiarezza e maggior senso di responsabilità nelle decisioni da prendere. Se dovessi» — dice il presidente — «sintetizzare con una frase l'intera vicenda, dovrei dire che ancora una volta la nostra classe politica ci ha mostrato tutti i propri limiti. Ci rammarichiamo che la vittima di questa squallida esibizione sia stata un provvedimento di grande interesse per il nostro settore».

Tralasciando il linguaggio di parte di una associazione che naturalmente è interessata e venendo alla sostanza del problema, vediamo che la maggiore organizzazione interessata comunque e oggettivamente al risparmio energetico esprime un giudizio molto pesante su questa vicenda che prima ha visto la resistenza di coloro i quali non volevano approvare quelle misure che lo stesso Governo qui ha voluto far passare e poi, nel bailamme finale, ha subìto l'effetto preelettorale, cosicchè si è reso necessario il decreto. In Commissione avevamo detto che, a questo punto, un puro e semplice rifinanziamento, che eliminasse tutti gli altri articoli, ci trovava costretti ad essere d'accordo; riconfermiamo qui la nostra opinione, ma diciamo anche che la nostra astensione dal voto vuole essere di conferma critica di un modo di governare il settore dell'energia che va modificato.

La seconda parte del decreto al nostro esame riguarda la metanizzazione del Mez-

zogiorno. Anche qui dobbiamo rilevare che è stato accolto il nostro punto di vista che voleva che tutti gli emendamenti che erano stati approvati in un altro disegno di legge — anche questo fermato dalle circostanze — fossero introdotti nel provvedimento al nostro esame.

Prendiamo atto di ciò e restiamo del parere che le risorse messe a disposizione sono insufficienti. Ribadiamo che il problema della metanizzazione è oggi un problema politico centrale su cui il Governo non ha mai preso posizione e speriamo che possa farlo il prossimo Governo. Il problema è che oggi vi è l'ENI che, per ragioni aziendali e di gruppo, punta all'utilizzo del metano nelle centrali per la produzione di energia, con ciò dando un colpo molto grave alla possibilità di far fare un salto di qualità alla prospettiva della accelerazione della metanizzazione di tutto il paese, a cominciare dal Mezzogiorno; metanizzazione spinta che avrebbe significato economico, di risparmio; ma anche un grande significato ecologico, soprattutto per quanto riguarda le più grandi zone metropolitane.

Anche per questa ragione, mentre riteniamo che il provvedimento in esame debba essere approvato, non possiamo però che esprimere un giudizio di astensione.

Infine, vorrei dire che questo provvedimento, per le ragioni politiche che ho detto, è strettamente legato a quello precedente relativo ai rifiuti.

Direi che in modo speculare emerge che oggi non si può parlare di sviluppo energetico se non insieme ai problemi dell'ambiente. Ma i due provvedimenti hanno gli stessi precisi vizi. Il provvedimento che abbiamo approvato un momento fa ha provocato molte parole in questa Aula da parte di coloro che affermano che il problema dei rifiuti è gravissimo e che necessita dunque di quel testo di legge. Invece noi ci siamo astenuti, perchè quel provvedimento non servirà quasi a nulla, tranne a dare dei fondi ai comuni: speriamo che li utilizzino. Ma il problema del consenso non ve lo siete nemmeno posti. Vorrei sapere come riuscirete ad ottenere con il silenzio-assenso di fare, per esempio, una discarica per i rifiuti velenosi e nocivi. Infatti, se una regione mancasse al suo dovere di fare la verifica, il progetto, anche se è sballatissimo e se può inquinare tutte le falde di una località che necessita di una discarica per i rifiuti velenosi e nocivi, con il silenzio-assenso riceverebbe comunque il *placet*.

Quante centrali sono state realizzate — vi chiedo — con il potere sostitutivo? Neanche una. E lo stesso capiterà in questo caso, perchè questi poteri sostitutivi sono delle foglie di fico per coprire l'incapacità e la non volontà politica di dirigere veramente dal centro la periferia attraverso un processo di costruzione del consenso.

Non vi siete posti tale questione, come non vi siete posti la stessa identica questione per quanto riguarda il risparmio energetico, che è in sostanza una questione ben più grossa di quella che abbiamo affrontato con il precedente decreto. Ma voi, scrivendo quanto è contenuto nella vostra relazione, sembrate quasi affermare che in quel decreto c'è la soluzione del problema del risparmio energetico. Invece, se vogliamo veramente risparmiare, dobbiamo trasformare il nostro impianto industriale. Si tratta di una questione rilevante. Baffi ha detto alla Conferenza energetica che non è possibile andare avanti a fondo sul risparmio energetico, perchè si tratta di modificare il modello di sviluppo. Lo capisco, ma non ci potete trovare d'accordo su questo punto, perchè proprio modificare il modello di sviluppo industriale, significa mandare avanti una politica di mutamento sostanziale e quindi di utilizzo del risparmio come fonte virtuale di energia.

Queste ragioni, che sono poi quelle di politica generale che motivano il nostro atteggiamento, sono anche le ragioni di fondo che si riferiscono al modo di governare il nostro paese, cioè alla questione fondamentale che abbiamo di fronte nelle prossime elezioni, alle quali ragioni quindi rimando.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione generale. Ha facoltà di parlare il relatore.

D'AMELIO, *relatore*. Molto brevemente, signor Presidente, vorrei sottolineare che il

decreto-legge al nostro esame non fa che tamponare due situazioni che naturalmente restano problemi assai vitali, quale quello energetico, relativo all'utilizzo razionale dell'energia ed alla programmazione energetica in Italia, che comunque viene rinviata ad un provvedimento più organico, e quello della metanizzazione del Mezzogiorno.

Il Senato si era già pronunciato a proposito della metanizzazione. Le note vicende hanno impedito di portare avanti un provvedimento assai organico. Ugualmente è stato impedito di fatto il recupero dell'atto Senato n. 1483, che dava anch'esso una certa organicità al programma energetico ed all'utilizzo razionale dell'energia.

Con questo decreto si intende soltanto — come ho detto prima — tamponare le situazioni. A mio avviso, è un atto di responsabilità, nel momento storico che stiamo vivendo, evitare che si creino vuoti, in modo da consentire un minimo di aggancio nella continuità. Dipenderà poi dal Governo in carica, dalle diverse realtà amministrative, dislocate sul territorio, il suo utilizzo.

È evidente che il relatore non può non auspicare un ritorno al programma energetico nazionale, la cui esigenza non viene assolutamente superata dalle norme previste in questo decreto; così come il relatore non può non esprimere l'auspicio — e colgo l'occasione per sollecitare il Governo in questo senso, anche se le vicende parlamentari ci rimanderanno al prossimo — di affrontare organicamente e alla radice, se possibile, anche il problema della metanizzazione, con tutte le implicazioni che esso comporta. Le Commissioni riunite finanze e bilancio del Senato, per esempio, avevano posto l'accento sulla inadeguatezza — ed anche il collega che ha testè parlato lo ha sottolineato opportunamente — delle risorse finanziarie destinate alla metanizzazione delle aree meridionali; le due Commissioni avevano altresì — e resta valido tale principio — fatto presente la necessità di puntare all'uso del metano per fini civili. Se si vuole dare un incentivo alla ripresa industriale e civile del Mezzogiorno, è necessario che il metano venga utilizzato anche per le aree industriali. In un comma dell'articolo del decreto in esame esiste un riferimento a ciò, ma non basta....

URBANI. Perchè già c'era.

D'AMELIO, *relatore.* È chiaro, ma non basta. Ritengo opportuno che, accanto alle particolari agevolazioni per l'uso del metano nelle aree industriali se ne adottino anche per i laboratori artigiani.

Mi preme inoltre sottolineare la non risolta questione della metanizzazione della Sardegna. È un problema sul quale si sono soffermate opportunamente le due Commissioni riunite; è rimasto un problema irrisolto, al quale credo che si debba fare un minimo di riferimento.

Concludo ringraziando chi è intervenuto nel dibattito e dicendo che, al momento in cui ci pronunceremo sui singoli emendamenti, evidenzieremo le nostre posizioni. Preme al relatore sottolineare che fu suo impegno, assunto di fronte alla due Commissioni, di non inserire emendamenti che modificassero nella sostanza il testo e la *ratio* del provvedimento. Mi pare che, per la parte che attiene al relatore, ciò sia stato fatto e credo che, anche alla luce di un approssimativo, ma non superficiale esame degli emendamenti del Governo, la *ratio* non sia stata sconvolta. Credo pertanto che si possa procedere, recuperando l'unità che era già stata espressa — e sulla quale, mi pare, il collega del Gruppo comunista si richiama come punto di forza — per l'approvazione di tale decreto.

PRESIDENTE. ha facoltà di parlare il rappresentante del Governo.

* LAMORTE, *sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato.* Signor Presidente, vorrei brevemente ringraziare l'onorevole relatore che ha voluto illustrare, con argomenti approfonditi, la natura del provvedimento al nostro esame, sia attraverso la relazione scritta, sia attraverso la sua replica. Vorrei ringraziare anche il senatore Urbani che ha voluto portare il suo contributo, così puntuale, sia sugli argomenti oggetto

del decreto-legge al nostro esame sia sulle questioni più generali che attengono alla politica dell'energia del nostro paese.

Ritengo di poter affermare che questo provvedimento si colloca, nel quadro che abbiamo davanti della impraticabilità politica dovuta allo scioglimento anticipato del Parlamento, come un atto dovuto, un atto di responsabilità, che si muove sulla scia di un lavoro già compiuto in precedenza dal Senato su questa materia e che cerca di recuperare aspetti sui quali nelle scorse settimane, unanimemente, il Senato aveva definito alcune questioni. Quindi, il decreto-legge in questione si muove nella direzione di rendere utilizzabile una serie di finanziamenti sia in materia di risparmio energetico (345 miliardi) sia in materia di prosecuzione dell'azione di metanizzazione delle regioni meridionali con un finanziamento complessivo di 730 miliardi.

In questa ottica, ritengo pertanto di poter sollecitare l'approvazione da parte di quest'Aula del provvedimento, ferme restando tutte le questioni di grande rilievo sollevate in questa sede dal senatore Urbani che potranno essere definite ed affrontate, anche per le implicazioni che avranno sulla politica dell'energia nel nostro paese, probabilmente da un altro Governo ed in una condizione politica non caratterizzata come quella presente. Il provvedimento assicura innanzitutto, risposte che vanno nella direzione di una prosecuzione di attività per quanto riguarda la metanizzazione delle regioni meridionali e in secondo luogo, una disponibilità alle regioni e, attraverso queste ultime, ai comuni, per non bloccare attività in materia di risparmio energetico, anche se possiamo considerarle come attività riduttive rispetto ad una impostazione molto più organica ed aggiornata, che anche il Governo ritiene necessaria. Quindi, nella presente fase ritengo sia giusto limitarsi ad approvare questo provvedimento, che — ripeto — si presenta come un atto dovuto di responsabilità davanti al paese.

Circa poi la richiesta del senatore Urbani di ritirare l'emendamento 2.2, presentato dal Governo, preannuncio fin da ora una certa disponibilità al riguardo e comunque ne discuteremo successivamente.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame dell'articolo 1 del disegno di legge:

Art. 1.

1. È convertito in legge il decreto-legge 2 maggio 1987, n. 170, recante misure urgenti per il rifinanziamento delle iniziative di risparmio energetico di cui alla legge 29 maggio 1982, n. 308, e del programma generale di metanizzazione del Mezzogiorno di cui all'articolo 11 della legge 28 novembre 1980, n. 784.

2. La presente legge entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Avverto che gli emendamenti si intendono riferiti al testo del decreto-legge da convertire.

Ricordo che l'articolo 1 del decreto-legge è il seguente:

Articolo 1.

1. Sono autorizzate ulteriori spese per 40 e 72 miliardi di lire per le finalità di cui, rispettivamente, ai capitoli 7706, di nuova istituzione («Somme da trasferire alle regioni ed alle province autonome di Trento e Bolzano per l'erogazione di contributi in conto capitale a sostegno dell'utilizzo delle fonti rinnovabili nell'edilizia»), e 7707 dello stato di previsione, per l'anno 1987, del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

2. Sono autorizzate spese per 2, 195, 10 e 26 miliardi di lire per le finalità di cui, rispettivamente, ai capitoli 7708, 7709, 7710 e 7713 dello stato di previsione, per l'anno 1987, del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

Passiamo all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 2 del decreto-legge.

Ricordo che l'articolo è il seguente:

Articolo 2.

1. I residui del cap. 7707 dello stato di previsione del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, non ancora formalmente impegnati alla data di entrata in vigore del presente decreto, sono trasferiti in conto residui al cap. 7714 del medesimo stato di previsione concernente «Fondo nazionale per il risparmio e le fonti rinnovabili» di cui all'articolo 26 della legge 29 maggio 1982, n. 308 e sono ripartiti dal CIPE su proposta del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto, fra i capitoli di spesa riportati nel precedente articolo 1, tenuto conto della medesima proporzione risultante dagli stanziamenti disposti con lo stesso articolo.

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni nel conto dei residui passivi.

3. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 8 della legge 29 maggio 1982, n. 308, al netto delle disponibilità residue di cui al comma 1, nonchè delle eventuali annualità per contributi in conto interessi già concessi, può essere utilizzata esclusivamente per la concessione dei contributi in conto capitale per le finalità di cui al medesimo articolo 8.

A questo articolo sono riferiti i seguenti emendamenti:

Aggiungere, in fine, i seguenti commi:

«3-*bis*. L'erogazione dei contributi di cui all'articolo 14 della legge 29 maggio 1982, n. 308, effettuata in base agli stati di avanzamento dei lavori o in unica soluzione, è consentita nella fase istruttoria della richiesta o rinnovo della concessione di derivazione d'acqua, previa garanzia di polizze fideiussorie, bancarie o assicurative, emesse da istituti all'uopo autorizzati ed accettati dall'ente erogante.

3-*ter*. Per la documentazione delle spese sostenute dalle imprese beneficiarie valgono le disposizioni di cui all'articolo 4, commi secondo e terzo, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 novembre 1981, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 326 del 26 novembre 1981, che si applicano a tutte le domande di contributo presentate ai sensi della legge 29 maggio 1982, n. 308, per le quali, alla data di entrata in vigore del presente decreto, non sia ancora intervenuta l'erogazione a saldo».

2.1 VETTORI, ALIVERTI, CUMINETTI, FONTANA, PACINI

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«3-*bis*. Ai fini dell'erogazione dei contributi di cui alla legge 29 maggio 1982, n. 308, le spese sostenute sono documentate dai soggetti beneficiari con copie conformi delle fatture e degli altri titoli di spesa ed in alternativa possono essere documentate con elenchi di fatture e di altri titoli di spesa corredati da un'attestazione notarile, che ne dichiari la conformità ai documenti originali e fiscalmente regolari, oppure da una dichiarazione sostitutiva di notorietà rilasciata dal legale rappresentante dell'impresa e controfirmata, per quelle imprese che abbiano il collegio sindacale, dal presidente di quest'ultimo, redatta secondo le modalità che saranno stabilite con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato».

2.2 IL GOVERNO

Aggiungere, in fine, i seguenti commi:

«3-*bis*. Ai fini della acquisizione dei contributi previsti dall'articolo 10 della legge 29 maggio 1982, n. 308, le spese sostenute possono essere documentate nelle forme previste dall'articolo 18, quinto comma, della legge 26 aprile 1983, n. 130.

3-*ter*. Agli adempimenti necessari per consentire l'utilizzo di tale facoltà si provvede in conformità a quanto disposto dall'articolo 18, sesto comma, della legge 26 aprile 1983, n. 130, a cura del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato».

2.3 IL RELATORE

Stante l'assenza dei presentatori, dichiaro decaduto l'emendamento 2.1.

LAMORTE, *sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato.* Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* LAMORTE, *sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato.* Signor Presidente, l'emendamento 2.2 è quello di cui il senatore Urbani ha chiesto il ritiro poichè riguardante materia analoga a quella prevista dall'emendamento 2.3, presentato dal relatore, senatore D'Amelio.

Pertanto, confermo in questa sede che non vi sono difficoltà a ritirare l'emendamento in esame, poichè la materia oggetto di quest'ultimo viene perfettamente rispecchiata in quello successivo presentato dal relatore.

PRESIDENTE. La Presidenza prende atto che il Governo ha ritirato l'emendamento 2.2. Pertanto, all'articolo 2 risulta riferito il solo emendamento 2.3.

Invito il relatore ad illustrarlo.

D'AMELIO, *relatore.* Signor Presidente, si tratta in sostanza di questo: ai fini di agevolare l'acquisizione dei contributi previsti dall'articolo 10 della legge 29 maggio 1982, n. 308, si vuole che le procedure siano le stesse previste dall'articolo 18 della legge 26 aprile 1983, n. 130 (cioè quella che riguarda l'amministrazione del patrimonio e contabilità generale dello Stato), che al quinto comma afferma che «le spese sostenute possono essere documentate anche mediante elenchi notarili di fatture o elaborati meccanografici di contabilità industriale». In sostanza, si tratta di introdurre, o meglio di estendere l'applicazione della legge n. 130 del 1983 alle procedure per l'acquisizione dei mezzi finanziari. Naturalmente, il comma 3-*ter* dell'emendamento 2.3 da me presentato potrebbe essere unito al comma 3-*bis*, eliminando in sostanza il doppio comma. Quindi, l'emendamento da me proposto tratterebbe solo del comma 3-*bis*, risultante dall'unificazione dei due commi.

PRESIDENTE. Invito il rappresentante del Governo a pronunziarsi sull'emendamento in esame.

LAMORTE, *sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato.* Signor Presidente, esprimo parere favorevole.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 2.3, presentato dal relatore, nella nuova formulazione risultante di un unico comma.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'emendamento riferito all'articolo 3 del decreto-legge.

Ricordo che l'articolo è il seguente:

Articolo 3.

1. Per l'attuazione del programma generale di metanizzazione del Mezzogiorno, ai sensi dell'articolo 11 della legge 28 novembre 1980, n. 784, e successive modificazioni ed integrazioni, è autorizzata l'ulteriore spesa di lire 270 miliardi nell'anno 1987, in aggiunta alle somme già stanziate con precedenti disposizioni legislative. Detto importo è comprensivo della somma di lire 75 miliardi da destinare all'Ente nazionale idrocarburi (ENI) per gli adduttori secondari.

A questo articolo è riferito il seguente emendamento:

Sostituire l'articolo con il seguente:

«1. Per l'attuazione del programma generale di metanizzazione del Mezzogiorno, ai sensi dell'articolo 11 della legge 28 novembre 1980, n. 784, e successive modificazioni e integrazioni, è autorizzata l'ulteriore spesa di lire 730 miliardi nel triennio 1987-1989, in aggiunta alle somme già stanziate con precedenti disposizioni legislative. Detto importo, comprensivo della somma di lire 150 miliardi da destinare all'Ente nazionale idrocarburi (ENI) per gli adduttori secondari, è ripartito in ragione di lire 270 miliardi nell'anno 1987, di lire 180 miliardi nell'anno 1988 e di lire 280 miliardi nell'anno 1989.

2. I numeri 1) e 2) del quarto comma dell'articolo 11 della legge 28 novembre

1980, n. 784, come modificato dall'articolo 28 della legge 7 agosto 1982, n. 526, sono sostituiti dai seguenti:

"1) la concessione ai comuni e loro consorzi di contributi in conto capitale, fino al 30 per cento della spesa preventivata per le opere e le finalità indicate dal precedente comma;

2) la concessione ai comuni e loro consorzi di contributi sugli interessi per l'assunzione di mutui ventennali al tasso del 3 per cento per un ulteriore ammontare fino al 20 per cento della spesa per le opere indicate dal precedente comma"».

3.1 LE COMMISSIONI RIUNITE

LAMORTE, *sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato.* Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* LAMORTE, *sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato.* Suggerisco al relatore di inserire, in fine all'emendamento, il seguente periodo: «In sostituzione dei contributi sugli interessi, i comuni e loro consorzi possono richiedere l'erogazione di un contributo in conto capitale dello stesso ammontare del contributo in conto interessi determinato in valore attuale secondo le modalità fissate con decreto del Ministro del tesoro».

PRESIDENTE. Pregherei il senatore D'Amelio di dirci se concorda con l'integrazione proposta dal Governo.

D'AMELIO, *relatore.* Signor Presidente, concordo nel senso che mentre l'emendamento 3.1, presentato dalle Commissioni riunite, sostituiva i numeri 1) e 2) nella loro interezza, si tratta di dire che il numero 1) è sostituito integralmente, mentre il numero 2), di cui alla legge 28 novembre 1980, n. 784, è sostituito nella prima parte con il punto 2) — cioè «la concessione ai comuni e loro consorzi di contributi sugli interessi per l'assunzione di mutui ventennali al tasso del 3 per cento per un ulteriore ammontare fino al 20 per cento della spesa per le opere indicate dal precedente comma — mentre invece resta in piedi l'intero secondo comma dell'articolo della citata legge.

URBANI. Cosa dice il secondo comma?

D'AMELIO, *relatore.* Il secondo comma afferma esattamente: «In sostituzione dei contributi sugli interessi, i comuni e loro consorzi possono richiedere l'erogazione di un contributo in conto capitale dello stesso ammontare del contributo in conto interessi determinato in valore attuale secondo le modalità fissate con decreto del Ministro del tesoro».

In pratica si vuole lasciare in piedi questa facoltà ai comuni, che diversamente con l'emendamento proposto dalle Commissioni riunite veniva cancellata nel comma 2. Accolgo pertanto l'integrazione proposta dal Governo.

PRESIDENTE. Invito il rappresentante del Governo a pronunziarsi sull'emendamento in esame.

LAMORTE, *sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato.* Signor Presidente, esprimo parere favorevole.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 3.1, presentato dalle Commissioni riunite, con l'integrazione proposta dal Governo ed accolta dal relatore.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo aggiuntivo proposto con il seguente emendamento:

Dopo l'articolo 3, inserire il seguente:

«Art. 3-*bis*.

1. Entro sei mesi dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il comitato interministeriale per la programmazione economica, su proposta del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, d'intesa con il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno e con

la regione autonoma della Sardegna, definisce il programma per la metanizzazione del territorio della stessa regione nel quadro dell'approvvigionamento nazionale di gas naturale liquefatto. Il programma deve prevedere la realizzazione prioritaria di uno o più impianti per l'approvvigionamento del metano e la sua distribuzione nelle aree e nei nuclei di industrializzazione.

2. Per l'attuazione del programma di cui al comma 1 si applicano le disposizioni e le agevolazioni di cui alla legge 28 novembre 1980, n. 784, e successive modificazioni ed integrazioni».

3.0.1 LE COMMISSIONI RIUNITE

Invito il relatore ad illustrarlo.

D'AMELIO, *relatore*. Questo emendamento impegna il Governo, attraverso i vari Ministeri cointeressati, a presentare ogni sei mesi il programma di metanizzazione. Il programma poi impegna il Governo a prevedere la realizzazione prioritaria di uno o più impianti per l'approvvigionamento del metano e la sua distribuzione nelle aree e nei nuclei di industrializzazione.

URBANI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* URBANI. Signor Presidente, vorrei sottolineare l'opportunità di questo emendamento che consente un primo passo per andare incontro alle esigenze della metanizzazione della Sardegna. È vero che il metano non viene portato in Sardegna con i tubi, viene portato con contenitori e si chiede appunto che almeno uno o due impianti vengano lì costruiti per la sua distribuzione. Tuttavia questa prudenza, forse non è inopportuna perchè il problema della Sardegna è quello di una gasificazione che forse, in base a leggi che proprio noi abbiamo approvato, a risorse che abbiamo messo a disposizione, dovrebbe utilizzare le risorse locali, cioè il carbone del Sulcis. Questa misura quindi consente di avviare la metanizzazione in Sardegna, ma non in modo rigido, come avverrebbe se si ipotizzassero delle condotte fisse, e quindi mi pare che, anche da questo punto di vista, si possa consentire con questo primo passo positivo.

PRESIDENTE. Invito il rappresentante del Governo a pronunziarsi sull'emendamento in esame.

LAMORTE, *sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato*. Esprimo parere favorevole.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 3.0.1, presentato dalle Commissioni riunite.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'ulteriore articolo aggiuntivo proposto con il seguente emendamento:

Dopo l'articolo 3, inserire il seguente:

«Art. 3-*ter*.

1. Il Governo, ogni anno, trasmette al Parlamento ed alle regioni interessate una relazione sullo stato di attuazione del programma generale di metanizzazione».

3.0.2 LE COMMISSIONI RIUNITE

Invito il relatore ad illustrarlo.

D'AMELIO, *relatore*. L'emendamento si illustra da sè.

PRESIDENTE. Invito il rappresentante del Governo a pronunciarsi sull'emendamento in esame.

LAMORTE, *sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato*. Esprimo parere favorevole.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 3.0.2, presentato dalle Commissioni riunite.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'emendamento riferito all'articolo 4 del decreto-legge. Ricordo che l'articolo è il seguente:

Articolo 4.

1. All'onere di lire 345 miliardi derivante dall'applicazione dell'articolo 1 nell'anno 1987 si provvede, quanto a lire 95 miliardi, a carico dello stanziamento iscritto al cap. 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1986, all'uopo utilizzando l'accantonamento «Rifinanziamento legge n. 308 del 1982 in materia di fonti rinnovabili di energia e di risparmio nei consumi energetici», e quanto a lire 250 miliardi, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al cap. 9001 del medesimo stato di previsione per l'anno 1987, all'uopo utilizzando lo stesso accantonamento.

2. All'onere di lire 270 miliardi derivante dall'applicazione dell'articolo 3 nell'anno 1987 si provvede, quanto a lire 180 miliardi, a carico dello stanziamento iscritto al cap. 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1986, all'uopo utilizzando l'accantonamento «Ulteriore finanziamento del programma generale di metanizzazione del Mezzogiorno», e quanto a lire 90 miliardi, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 9001 del medesimo stato di previsione per l'anno 1987 all'uopo utilizzando lo stesso accantonamento.

3. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni del bilancio.

A questo articolo è riferito il seguente emendamento:

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. All'onere derivante dall'applicazione dell'articolo 3 si provvede, relativamente all'importo di lire 270 miliardi per l'anno 1987, quanto a lire 180 miliardi, a carico dello stanziamento iscritto al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1986, all'uopo utilizzando lo specifico accantonamento "Ulteriore finanziamento del programma generale di metanizzazione del Mezzogiorno" e, quanto a lire 90 miliardi per lo stesso anno 1987, a lire 180 miliardi per l'anno 1988 e a lire 280 miliardi per l'anno 1989, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1987-1989, al medesimo capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1987, utilizzando lo stesso accantonamento».

4.1 LE COMMISSIONI RIUNITE

Invito il relatore ad illustrarlo.

D'AMELIO, *relatore*. Questo emendamento tende alla rimodulazione della copertura.

PRESIDENTE. Invito il rappresentante del Governo a pronunciarsi sull'emendamento in esame.

LAMORTE, *sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato*. Esprimo parere favorevole.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 4.1, presentato dalle Commissioni riunite.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo aggiuntivo proposto con il seguente emendamento:

Dopo l'articolo 4 inserire il seguente:

«Art. 4-*bis*.

1. Per consentire, ai sensi dell'articolo 3 della legge 10 febbraio 1981, n. 22, il rimborso dei maggiori oneri sostenuti dall'ENI per la costituzione e la gestione della scorta strategica di petrolio greggio e di prodotti petroliferi di cui all'articolo 2 della stessa legge, è autorizzata la spesa di lire 160 miliardi per l'anno 1986 e di lire 20 miliardi annui a decorrere dal 1987.

2. All'onere derivante dall'applicazione del comma 1 si provvede, quanto a lire 160 miliardi, a carico dello stanziamento iscritto

al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1986, all'uopo utilizzando l'accantonamento "Mantenimento delle scorte strategiche di cui alla legge n. 22 del 1981", e quanto a lire 20 miliardi per ciascuno degli anni 1987, 1988 e 1989, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 9001 del medesimo stato di previsione ai fini del bilancio triennale 1987-1989, all'uopo utilizzando lo stesso accantonamento.

3. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

4.0.1 IL GOVERNO

Invito il rappresentante del Governo ad illustrarlo.

* LAMORTE, *sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato.* Signor Presidente, questo emendamento ha lo scopo di consentire il rimborso tempestivo all'ENI dei maggiori oneri che l'ente ha sostenuto per realizzare la scorta strategica di petrolio greggio nel corso degli anni precedenti. Naturalmente c'è l'urgenza di provvedere con questo emendamento ed essa deriva dal fatto che ogni ritardo nel pagamento di quanto dovuto comporta oneri aggiuntivi a carico dello Stato.

Per questi motivi chiedo l'approvazione di questo emendamento.

URBANI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* URBANI. Invito il Governo a ritirare questo emendamento. Non è corretto che esso sia stato presentato in questo modo e facciamo presente che se non viene ritirato avanzeremo la richiesta di verifica del numero legale. Io non credo che si possa agire in questo modo; chiedo al relatore di esprimere la sua opinione perchè si tratta di un emendamento che non è passato in Commissione, sul quale si era anche discusso e sarebbe vergognoso che, nel momento in cui non è stato approvato il provvedimento sulle scorte, l'unica misura che si approva sia quella tendente a dare soldi all'ENI senza darli anche ai petrolieri e a tutti gli altri che ne avrebbero diritto: all'ENI che ha una rendita petrolifera e metanifera che gli consente di aspettare, come tanti altri, compresi gli agenti di custodia, finanziamenti che, per l'ENI stesso, non sono poi così importanti. Mi chiedo per quale ragione il Sottosegretatio sia venuto qui a presentare un emendamento di questo tenore senza neppure informarci. Questo non è corretto e invito il Governo, in quello stesso spirito di *fair play* che lo caratterizza e che ci ha caratterizzato finora, a ritirare l'emendamento. In caso contrario chiederemo la verifica del numero legale facendo decadere il decreto-legge. Altro che *lobbies* in Italia!

PRESIDENTE. Invito il relatore a pronunziarsi sull'emendamento in esame.

D'AMELIO, *relatore.* Signor Presidente, poichè il senatore Urbani ha poco fa ricordato i precedenti storici, diciamo così, dell'esame presso le Commissioni riunite, devo convenire con lui che in quella sede il problema fu solo accennato. Tra l'altro non fu presentato dal Governo un emendamento *ad hoc.* Fu infatti un collega, forse il senatore Vettori, o forse anche io stesso, a parlare della necessità di un intervento a favore dell'ENI, che aveva dovuto anticipare una serie di somme. Ciò va riconosciuto, in quanto l'ENI non ha bloccato le proprie attività, anzi ha fatto in modo che per le risorse energetiche e la metanizzazione fosssero, sia pure in presenza di una *vacatio legis* o quasi, assicurate le risorse necessarie affinchè i relativi programmi potessero restare in vita e si potesse andare avanti.

Concordo con il Governo in ordine alla sostanza e all'opportunità dell'emendamento, poichè ritengo che non si debba penalizzare l'ENI che ha fatto il proprio dovere appieno anticipando anche alcune somme; la proposta avanzata mi lascia quindi perplesso. Condivido peraltro le motivazioni del Governo poichè ritengo opportuno erogare questi finanziamenti all'ENI. Tuttavia, poichè il problema, al di là delle minacce, di-

venta di correttezza, ritengo di dovermi richiamare a quanto avvenuto nelle Commissioni riunite e agli accordi intercorsi tra tutti i Gruppi; sotto questo aspetto — e soltanto sotto questo aspetto — invito il Sottosegretario, qualora lo ritenga opportuno, ad attenersi a quanto concordato in quella sede, pur ritenendo che all'ENI dovrebbero essere erogate le somme in questione poichè l'ENI stesso è ormai «scoperto» per diverse decine di miliardi.

PRESIDENTE. Invito il rappresentante del Governo a comunicare all'Assemblea se intende mantenere o meno l'emendamento 4.0.1.

* LAMORTE, *sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato.* Signor Presidente, come è già stato ricordato, l'argomento è stato affrontato in sede di esame presso le Commissioni riunite e non per iniziativa del Governo. Tuttavia, al Governo è sembrato opportuno, sulla base delle conclusioni dell'esame sviluppatosi in quella sede, presentare in Aula un emendamento che recepisse in qualche modo le richieste che erano state formulate. Devo peraltro sottolineare che, sia pure attraverso contatti solo informali, era sembrato al Governo che non vi fossero obiezioni in ordine alla presentazione di tale emendamento, ragion per cui la proposta di modifica in esame era stata successivamente formalizzata.

Da ultimo, vorrei ribadire che l'emendamento pone un problema che ha certamente una validità, come è stato rilevato dallo stesso relatore D'Amelio; ma a questo punto, solo un fatto procedurale — cioè la volontà di non interrompere l'*iter* del provvedimento stesso — induce il Governo a ritirare l'emendamento stesso.

URBANI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Senatore Urbani. non c'è più materia di discussione visto che l'emendamento è stato ritirato. Poichè fra breve passeremo alle dichiarazioni di voto, in quella sede farà tutte le considerazioni che riterrà opportuno svolgere. L'emendamento 4.0.1 è stato ritirato, quindi non vi è materia di cui discutere.

Ricordo che il testo dell'articolo 5 del decreto-legge è il seguente:

Articolo 5.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Passiamo alla votazione finale.

URBANI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* URBANI. Era già mia intenzione, come avevo preannunziato, di non prendere la parola per dichiarazione di voto, ma visto che è insorta improvvisamente la questione relativa all'emendamento 4.0.1, vorrei brevemente dire che riconfermiamo l'astensione, tanto più dopo la decisione del Governo di ritirare questo emendamento. A me non risulta che fossero intervenuti accordi su tale problema.

Voglio precisare che il provvedimento che riguarda l'ENI interessa in primo luogo l'ENI stesso e il relativo disegno di legge che è decaduto si trova accanto ad altri provvedimenti di non minore importanza per altri settori interessati al problema che stiamo trattando. Siccome non abbiamo ragioni per fare delle questioni ideologiche, dico che ragioni ben più gravi sono quelle che interessano i petrolieri che sono in attesa da un anno e mezzo di misure non meno opportune di quelle del provvedimento in esame. Poichè in Commissione si era deciso che era inopportuno affrontare questo come altri temi, ribadisco qui la ragione della nostra protesta che riguarda il rapporto degli enti energetici con il Governo ed il Parlamento. L'arroganza del potere, in questo caso, proviene solo da certi enti, ora l'Enel ora l'ENI, per prevaricare e premere su quello su cui

non è opportuno nè premere nè prevaricare. Per quale ragione l'ENI, che sapeva benissimo come stavano le cose e conosceva l'orientamento della Commissione, ha fatto una proposta di questo genere, direi in modo surrettizio, perchè, se non ero presente io, in questa Aula probabilmente la cosa sarebbe passata? È questo il modo di un corretto rapporto tra tali enti ed il Parlamento ed il Governo?

Credo che il senso della nostra decisione sia tutto qui, al di là del merito della questione, per cui ringrazio il relatore ed il Governo perchè in questo modo si è data un'altra lezione su come si devono interpretare i rapporti tra grandi enti energetici, potenti e pieni di miliardi, e la sede in cui si decide, cioè il Parlamento ed il Governo. Tale sede non è costituita dagli enti ed è quindi necessario che essi cambino il loro modo di atteggiarsi nei confronti del Governo e del Parlamento.

SCLAVI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SCLAVI. Signor Presidente, ho chiesto di parlare per poter esprimere un ringraziamento al relatore per aver chiesto il ritiro dell'emendamento 4.0.1, nei confronti del quale avrei votato contro anch'io, non perchè non riconosca il diritto da parte dell'ENI ad avere quello che la legge gli assegna di diritto, ma perchè, trattandosi di crediti del 1986, non capisco il motivo per cui improvvisamente il Governo debba usare la bacchetta magica per dare all'ENI questi 180 miliardi. Questo è purtroppo un vecchio vizio, il vizio cioè di inserire improvvisamente qualche cosa di estraneo all'argomento in trattazione.

Bene ha fatto l'onorevole Sottosegretario ad accettare l'invito del relatore a ritirare l'emendamento.

Chiudo il mio intervento dichiarando il mio voto a favore, auspicando che questi 730 miliardi vengano utilizzati. Me lo auguro per varie ragioni. Innanzitutto perchè il Sud ha bisogno sia di soldi per incrementare l'occupazione, sia del metano per uso familiare e industriale. Me lo auguro anche per il risparmio energetico. Infatti, ogni volta che qui si parla di energia tutti scopriamo l'acqua calda, cioè scopriamo il metano, mentre chissà perchè fino ad un anno fa non pensavamo a questa forma di energia, bensì al nucleare. Se non fosse arrivata quella famosa nube, non saremmo qui ad auspicare l'uso del metano, ma staremmo qui a decidere il raddoppio delle centrali nucleari già programmate nel piano energetico nazionale, piano da tutti votato.

PRESIDENTE. Metto ai voti il disegno di legge composto del solo articolo 1, nel testo emendato, con il seguente titolo: «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 2 maggio 1987, n. 170, recante misure urgenti per il rifinanziamento delle iniziative di risparmio energetico di cui alla legge 29 maggio 1982, n. 308, e del programma generale di metanizzazione del Mezzogiorno di cui all'articolo 11 della legge 28 novembre 1980, n. 784».

È approvato.

Sui lavori del Senato

PRESIDENTE. Essendo stati esauriti o rinviati tutti gli argomenti previsti per la corrente settimana dal calendario dei lavori dell'Assemblea, le sedute di domani non avranno più luogo.

Il Senato sarà convocato a domicilio.

La seduta è tolta (*ore 19*).

DOTT. PIERO CALANDRA
Consigliere preposto alla direzione
del Servizio dei resoconti parlamentari

Allegato alla seduta n. 594

Nomina del Garante dell'attuazione della legge n. 416 del 1981

Il Presidente della Camera dei deputati e il Presidente del Senato della Repubblica, visto l'articolo 8 della legge 5 agosto 1981, n. 416, recante: «Disciplina delle imprese editrici e provvidenze per l'editoria», d'intesa tra loro hanno nominato il professor Giuseppe Santaniello Garante dell'attuazione della suddetta legge, con decorrenza 1° giugno 1987.

Governo, trasmissione di documenti

Il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno ha inviato la comunicazione concernente la nomina del Consiglio di amministrazione della Società finanziaria nuove iniziative per il Sud S.p.a. (INSUD), della Società finanziaria di commercializzazione per il Mezzogiorno S.p.a. (ITALTRADE) e della Società finanziaria agricola meridionale S.p.a. (FINAM) e la elezione dei signori Fabio Fittipaldi e Giulio Leone rispettivamente a Presidente della Società INSUD ed a Presidente della Società ITALTRADE.

Tale comunicazione è stata trasmessa, ai sensi dell'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 28 febbraio 1987, n. 58, alla Commissione parlamentare per il controllo sugli interventi per il Mezzogiorno.

Corte dei conti, trasmissione di relazioni sulla gestione finanziaria di enti

Il Presidente della Corte dei conti, con lettera in data 23 maggio 1987, ha trasmesso, in adempimento al disposto dell'articolo 7 della legge 21 marzo 1958, n. 259, la determinazione e la relativa relazione sulla gestione finanziaria:

del Consorzio dell'Oglio, per gli esercizi dal 1983 al 1985 (*Doc.* XV, n. 148).

Detto documento sarà inviato alle competenti Commissioni permanenti.

Corte costituzionale, trasmissione di sentenze

Il Presidente della Corte costituzionale, con lettere in data 22 e 25 maggio 1987, ha trasmesso, a norma dell'articolo 30, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, copia delle sentenze, depositate nelle stesse date in cancelleria, con le quali la Corte stessa ha dichiarato l'illegittimità costituzionale:

dell'articolo 20 della legge provinciale di Bolzano 23 maggio 1977, n. 13 (Norme per assicurare la disponibilità da parte del proprietario e la funzione sociale dell'edilizia residenziale), nella parte in cui prevede che il diritto dell'assegnatario alla cessione in proprietà degli alloggi già appartenenti al patrimonio dell'INCIS e trasferiti all'IPEAA di Bolzano, resti salvo solo qualora la domanda di cessione in proprietà sia stata presentata entro e non oltre il 6 settembre 1972. Sentenza n. 178 del 20 maggio 1987;

degli articoli 6, primo comma, e 9 della legge regionale siciliana 6 giugno 1975, n. 42 («Provvedimenti per la ripresa economica delle zone ricadenti nei bacini minerari zolfiferi siciliani»), nella parte in cui non contemplano anche i dirigenti in eccedenza, per i quali si sia proceduto alla risoluzione del rapporto di lavoro *ex* articolo 5, ultimo comma, stessa legge, ai fini delle provvidenze di cui ai commi successivi dell'articolo 6 e allo stesso articolo 9 della legge. Sentenza n. 180 del 20 maggio 1987;

dell'articolo 209, comma 2, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 (Disciplina del fallimento, del concordato preventivo, dell'amministrazione controllata e della liquidazione coatta amministrativa), applicato all'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi in virtù dell'articolo 1, comma 5, della legge 3 aprile 1979, n. 95, di conversione del decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26 (Provvedimenti urgenti per l'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi) nella parte in cui non prevede

che l'imprenditore individuale o gli amministratori della società o della persona giuridica soggetti ad amministrazione straordinaria siano sentiti dal commissario con riferimento alla formazione dell'elenco indicato nello stesso articolo 209 della legge fallimentare. Sentenza n. 181 del 20 maggio 1987 (*Doc.* VII, n. 160);

dell'articolo unico della delibera legislativa riapprovata, in seguito a rinvio governativo, dal Consiglio provinciale di Bolzano in data 13 luglio 1983 recante «modifiche alla legge provinciale 26 marzo 1982, n. 10», nella parte in cui non fa precedere, nella rubrica e nel testo, alla locuzione tedesca «Erbhof», usata per identificare il riconoscimento attribuito ad alcuni masi chiusi rimasti da almeno duecento anni nell'ambito della stessa famiglia, in linea diretta o collaterale fino al secondo grado, e coltivati ed abitati dagli stessi proprietari, la corrispondente espressione italiana «maso avito», ugualmente atta ad identificare, appunto in lingua italiana, il predetto riconoscimento; e dello stesso articolo unico della delibera legislativa riapprovata in data 13 luglio 1983 dal Consiglio provinciale di Bolzano, nella parte in cui dispone che «gli attestati di riconoscimento», ivi previsti, siano rilasciati in lingua italiana oppure in lingua tedesca anzichè in redazione bilingue. Sentenza n. 188 del 21 maggio 1987;

dell'articolo 1 della legge 24 giugno 1929, n. 1085 (Disciplina della esposizione di bandiere estere), nella parte in cui fa divieto d'esposizione in pubblico di bandiere estere, consentendo l'esposizione delle medesime soltanto quando sia stata preventivamente autorizzata dalle autorità politiche locali; e dell'articolo 3 della legge 24 giugno 1929, n. 1085, nella parte in cui prevede la sanzione penale per la trasgressione al divieto d'esposizione in pubblico, senza autorizzazione delle autorità politiche locali, di bandiere estere. Sentenza n. 189 del 21 maggio 1987 (*Doc.* VII, n. 161);

dell'articolo 3, comma 8, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726 (Misure urgenti a sostegno ed incremento dei livelli occupazionali), convertito in legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella parte in cui non prevede che le competenti strutture regionali possano accertare il livello di formazione acquisito dai lavoratori. Sentenza n. 190 del 21 maggio 1987 (*Doc.* VII, n. 162).

Detti documenti saranno inviati alle competenti Commissioni permanenti.

Interrogazioni, annunzio

BAIARDI. — *Ai Ministri dell'ambiente, della sanità e dei lavori pubblici con l'incarico del coordinamento della protezione civile.* — Premesso:

che sin dal 16 aprile 1986, con interrogazione 4-02836 (rimasta senza risposta), l'interrogante aveva richiamato l'attenzione del Ministro dell'ambiente sui contenuti della legge della regione Piemonte sullo smaltimento dei rifiuti (in attuazione del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1977, n. 913), in particolare sui pericoli del processo di privatizzazione, sulla mancanza di un rigoroso controllo pubblico a difesa del territorio e dell'ambiente, sulle procedure prive delle necessarie garanzie di pubblicità;

che la giunta dell'amministrazione provinciale di Vercelli ha autorizzato la ditta IRA srl ad effettuare lo stoccaggio provvisorio di rifiuti speciali e tossico-nocivi all'interno di capannoni di 50.000 metri cubi situati nel comune di Arborio, in provincia di Vercelli;

che tale autorizzazione è stata concessa con una procedura insolita, tant'è che precederebbe di dieci giorni la costituzione della società IRA e che la richiesta non è stata preliminarmente comunicata (come prevede il complesso delle norme legislative che regolano la materia) all'apposito comitato tecnico regionale che avrebbe dovuto esprimere in via preliminare il proprio parere sulla opportunità o meno dell'autorizzazione stessa;

che la mancanza di misure protettive e di bonifica dell'ampia zona ha sollevato la giustificata presa di posizione del consiglio comunale di Arborio e degli abitanti dei comuni circostanti (Cascine San Giacomo, Greggio, Lenta, eccetera) che hanno chiesto la revoca della delibera di concessione;

che lo stesso consiglio regionale del Piemonte ha invitato l'amministrazione provinciale di Vercelli a sospendere la delibera di autorizzazione in attesa della formulazione del parere da parte del comitato tecnico regionale,

l'interrogante chiede di sapere quali accertamenti e misure i Ministri in indirizzo intendono effettuare per il ripristino di una situazione di normalità, a tutela della salute delle popolazioni, nonchè dell'ambiente e delle colture risicole, compreso un intervento d'urgenza del Ministro per la protezione civile per l'attuazione di opere di bonifica delle zone interessate.

(4-03951)

GHERBEZ, BATTELLO. — *Ai Ministri degli affari esteri e del commercio con l'estero.* — Premesso:

che la vicina Repubblica di Jugoslavia aspira a far parte della Comunità economica europea ed ha già chiesto, attraverso i rappresentanti delle sue camere economiche, l'appoggio del Governo italiano nel corso degli ultimi incontri italo-jugoslavi sulla collaborazione economica;

che lo sviluppo economico dei paesi europei passa inevitabilmente attraverso l'integrazione economica europea;

visti i buoni rapporti che l'Italia da tempo detiene con la Jugoslavia, impegnata nel superamento dell'attuale, difficoltosa congiuntura economica, nonchè i comuni interessi di carattere economico e sociale,

gli interroganti chiedono di sapere quali passi i Ministri in indirizzo intendano compiere presso la CEE e gli altri *partners* europei per facilitare l'ingresso della Jugoslavia nella Comunità.

(4-03952)

GHERBEZ. — *Al Ministro dell'interno.* — Premesso:

che le nuove disposizioni, previste per l'ingresso in Italia dei cittadini dei paesi non appartenenti alla CEE, che impongono la compilazione del formulario sul movimento del singolo viaggiatore in Italia, appesantiscono sempre di più il traffico e stanno creando notevoli disagi sulla nostra frontiera con la Jugoslavia, dove si registrano decine di milioni di passaggi all'anno;

che tale situazione è destinata ad aggravarsi ulteriormente nei prossimi mesi, quando il traffico aumenterà consistentemente, con evidente danno per i turisti interessati, ma anche per gli operatori economici e commerciali del nostro paese;

visto che ci sono già state alcune deroghe alle disposizioni previste dal Ministero dell'interno, per esempio per i cittadini provenienti dalla Turchia e dall'Austria che, com'è noto, non fanno parte della CEE,

l'interrogante chiede di sapere se il Ministro interrogato intende rivedere il provvedimento, ossia ripristinare le misure di controllo che consentono lo snellimento del traffico sul nostro confine orientale, ormai ampiamente noto come il più aperto d'Europa, e favorire così il flusso turistico verso il nostro paese.

(4-03953)

PANIGAZZI. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Vista la delicatezza delle operazioni di scrutinio, che richiedono la collaborazione fattiva di tutti i docenti di ogni classe nella valutazione collegiale degli alunni;

considerato lo svilimento del ruolo istituzionale del consiglio di classe che assumerebbe carattere fittizio qualora fosse artatamente riempito con commissari *ad acta;*

rilevato il carattere di dubbia costituzionalità del provvedimento ministeriale del 26 maggio 1987 che intacca il principio del collegio perfetto (regio decreto 21 novembre 1929), più volte ribadito in sede amministrativa e giudiziaria, che si presenta come pericoloso precedente contro l'esercizio del diritto di sciopero e come ulteriore mortificazione della dignità professionale degli insegnanti,

l'interrogante chiede se non si ritenga opportuno ritirare il suddetto provvedimento, convocando invece, per garantire davvero interessi primari di alunni e famiglie, al tavolo delle trattative, assieme alle forze sindacali, anche soltanto a livello consultivo, le nuove realtà organizzative sorte nel mondo della scuola.

(4-03954)